

Protezione Vivi Casa

Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutti i Moduli del prodotto “Protezione Vivi Casa”

Scritte secondo le Linee Guida “Contratti Chiari e Comprensibili” - Edizione giugno 2026

Protezione Vivi Casa è un prodotto assicurativo multirischio strutturato in moduli (Casa, Energy, Famiglia e Pet). Il Cliente può adattare il prodotto assicurativo alle proprie esigenze, attivando uno o più moduli e sezioni opzionali. In base alle scelte del cliente, Protezione Vivi Casa copre i rischi relativi alla casa, agli impianti solari e fotovoltaici domestici, alle stazioni di ricarica per veicoli elettrici ed agli elettrodomestici, alla vita familiare e agli animali domestici.

È un prodotto di:

Indice

A - Presentazione e Contatti	pag. 4
-------------------------------------	--------

B - Glossario	pag. 9
----------------------	--------

C - Condizioni Generali di Assicurazione	
1. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato	pag. 14
1.1. Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio	pag. 14
1.2. Obbligo di aggiornare le dichiarazioni	pag. 14
2. Modalità di stipula del Contratto di Assicurazione, decorrenza e pagamento del Premio	pag. 14
2.1. Modalità di stipula del Contratto di Assicurazione	pag. 14
2.2. Data di Decorrenza	pag. 15
2.3. Sospensione della copertura	pag. 15
2.4. Periodicità di pagamento del Premio	pag. 15
2.5. Modalità di pagamento del Premio	pag. 15
3. Diritto di Ripensamento in caso di vendita a distanza	pag. 16
4. Diritto di Ripensamento in caso di Contratto di Assicurazione connesso a mutuo immobiliare	pag. 16
5. Risoluzione del Contratto di Assicurazione con mutuo immobiliare	pag. 16
6. Indicizzazione	pag. 17
7. Verifica delle cose assicurate	pag. 17
8. Durata, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione	pag. 17
9. Assicurazione presso più assicuratori	pag. 18
10. Antiterrorismo e sanzioni internazionali	pag. 18
11. Imposte e tasse	pag. 19
12. Legge applicabile	pag. 19
13. Foro competente	pag. 19
14. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione	pag. 19
15. Forma delle comunicazioni a Crédit Agricole Assicurazioni	pag. 19
16. Rinuncia alla surrogazione	pag. 19
Appendice articoli di legge	pag. 20

A - Presentazione e Contatti

Presentazione del prodotto

Protezione Vivi Casa è un prodotto assicurativo multirischio di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Protezione Vivi Casa è strutturato in moduli per proteggere:


1. la casa,
2. gli impianti solari o fotovoltaici domestici e le stazioni di ricarica per veicoli elettrici e gli elettrodomestici,
3. la vita familiare, e
4. gli animali domestici.


Il cliente può scegliere se attivare uno o più moduli e sezioni opzionali per adattare prodotto assicurativo alle proprie esigenze.

Moduli principali, moduli opzionali e sezioni opzionali

Protezione Vivi Casa prevede:

1. tre moduli principali (Casa, Famiglia e Pet). Il cliente può attivarne uno o più di uno;
2. un modulo opzionale (Energy) che il cliente può attivare solo se ha acquistato anche il modulo principale Casa;
3. sezioni opzionali all'interno di ciascun modulo, che il cliente può attivare solo se ha acquistato il modulo di riferimento.





Questo documento contiene le **condizioni generali** di assicurazione comuni a tutti i moduli del prodotto Protezione Vivi Casa.

Le norme che regolano le garanzie incluse nei singoli moduli acquistati dal cliente, invece, si trovano nelle condizioni specifiche di assicurazione. In particolare, le condizioni specifiche di assicurazione illustrano per ogni modulo:

- l'oggetto, i requisiti di assicurabilità, i limiti e le altre specificità delle garanzie attivate,
- le regole di liquidazione del sinistro.

Il cliente, nel corso della durata del contratto di assicurazione, può:

- acquistare altri moduli, oltre a quelli già acquistati,
- acquistare altre garanzie opzionali previste dal modulo acquistato,
- modificare, se possibile, le garanzie relative ai singoli moduli già acquistati.

In ogni caso, se il cliente acquista altri moduli o garanzie, si applicano le condizioni generali di assicurazione e le condizioni specifiche valide al momento della sottoscrizione del contratto.

Avvertenze

Prestare attenzione ai seguenti strumenti grafici che facilitano la lettura dei documenti:

- **CARATTERE GRASSETTO:** mette in evidenza le clausole del contratto di assicurazione che prevedono esclusioni, limitazioni o obblighi dell'assicurato, decadenze e nullità;
- **INIZIALI MAIUSCOLE:** indicano le parole presenti nel glossario;
- **BOX ILLUSTRATIVO:** non è parte del contratto di assicurazione ma ma aiuta a comprenderlo meglio attraverso spiegazioni o esempi pratici, come di seguito illustrato.



Box illustrativo

Le spiegazioni, i commenti e gli esempi sono inseriti in Box illustrativi formattati in questo modo.

Queste informazioni non sono parte del contratto di assicurazione, ma offrono spiegazioni e esempi pratici che aiutano a comprendere meglio il contratto stesso.

AREA CLIENTE

Dopo la firma del contratto di assicurazione, il cliente può collegarsi al sito di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. www.ca-assicurazioni.it e registrarsi senza costi all'area cliente.

L'area cliente contiene le istruzioni per attivarla e per ottenere le credenziali d'accesso.

Nell'area, il cliente può visionare il dettaglio dei propri contratti e le relative scadenze, scaricare i set informativi e fare una serie di operazioni come, ad esempio, modificare i dati personali e rinnovare il contratto di assicurazione.

Nella documentazione consegnata al cliente prima della firma del contratto di assicurazione (e in particolare, nel Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - DIPA), l'area cliente è denominata "home insurance".

Contatti utili

PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO

Ufficio Gestione Sinistri - UGS

Via lettera raccomandata: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Via Fax: +39 02 88 21 83 333

Via e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it

Via PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it

Numero Verde dall'ITALIA: 800 088 292

Numero dall'estero +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano)

Gli orari di operatività dei numeri utili sono i seguenti: **dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30**

PER DENUNCIARE O AVERE INFORMAZIONI SU UN SINISTRO DI TUTELA LEGALE

Ufficio Tutela Legale

Via lettera raccomandata: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Via Fax: +39 02 88 21 83 355

Via e-mail: tutelalegale@ca-assicurazioni.it

Via PEC: tutelalegale.ca-assicurazioni@legalmail.it

Numero Verde dall'ITALIA: 800 088 292

Numero dall'estero: +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano)

Gli orari di operatività dei numeri utili sono i seguenti: **dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30**

PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. che si avvale della struttura organizzativa della Inter Partner Assistance Services S.r.l.

Via lettera raccomandata: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 - Roma

Via Fax: +39 02 88 21 83 358

Via e-mail: ugsassistenza@ca-assicurazioni.it

Centrale Operativa:

Numero Verde dall'ITALIA: 800 088 292

Numero dall'estero: +39 02 87 31 01 99 (incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano)

Gli orari di operatività dei numeri utili sono i seguenti: **dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30**

PER RECLAMI RIGUARDANTI IL CONTRATTO O LA GESTIONE DEI SINISTRI

UFFICIO RECLAMI di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.

Via lettera raccomandata: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Via Fax: +39 02 88 21 83 313

Via e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it

Via PEC: ca-assicurazioni@legalmail.it

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi a IVASS:

IVASS - Servizio Tutela dei Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma

PEC ivass@pec.ivass.it, fax 06 42 133 206

PER SUPPORTO TECNICO ALL'USO DELL'AREA CLIENTE DEL SITO O DELL'APP

Per assistenza dell'AREA CLIENTI del sito o dell'APP «Assicurazioni Crédit Agricole» può essere compilato il form disponibile nella sezione Contattaci del nostro sito.

PER VARIAZIONI, INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI RELATIVE A CONTRATTI IN ESSERE

Ufficio Gestione Portafoglio - UGP

Via lettera raccomandata: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 - Milano

Via Fax: +39 02 88 21 83 330

Via e-mail: ugp@ca-assicurazioni.it

Via PEC: ugp.ca-assicurazioni@legalmail.it

Numero Verde: 800 088 292

Gli orari di operatività del Numero Verde sono i seguenti: **dal lunedì al venerdì dalle 8.30-13.30 / 14.30-17.00**

PER INFORMAZIONI IN GENERALE

Via e-mail: info@ca-assicurazioni.it

Via PEC: info.ca-assicurazioni@legalmail.it

ATTENZIONE: questi contatti servono solo per informazioni generali. Da NON usare per:

- comunicazioni su contratti già attivi
- dare istruzioni
- segnalare sinistri

Per questi casi, contattare gli Uffici indicati sopra o il responsabile della banca che ha in gestione il contratto di assicurazione.

B - Glossario

Il glossario fa parte del Contratto di Assicurazione (come definito sotto).

Le parole del glossario che nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nelle Condizioni Specifiche di Assicurazione compaiono con lettera iniziale maiuscola hanno il significato riportato di seguito.

A

Area Cliente

Area internet riservata al Cliente per gestire il Contratto di Assicurazione.

Asset Freeze

È una misura amministrativa volta a privare le persone o le organizzazioni dei paesi sanzionati delle risorse finanziarie necessarie.

Assicurato

Persona fisica il cui interesse è protetto dal Contratto di Assicurazione. Può essere diverso dal Cliente.

B

Banca Abilitata

Banca del gruppo bancario Crédit Agricole Italia che distribuisce il prodotto Protezione Vivi Casa su incarico di Crédit Agricole Assicurazioni.

C

Centrale Operativa

Centro di coordinamento che organizza e fornisce le Prestazioni di Assistenza incluse nel Contratto di Assicurazione.

Cliente

Persona fisica residente in Italia che firma il Contratto di Assicurazione e ne assume gli obblighi, tra cui pagare il Premio. È la persona che la legge chiama “contraente”.

Condizioni Generali di Assicurazione

Le clausole del Contratto di Assicurazione che valgono per ogni Modulo. Tali clausole disciplinano, ad esempio, il pagamento del Premio e la durata del Contratto di Assicurazione.

Condizioni Specifiche di Assicurazione

Le clausole del Contratto di Assicurazione specifiche per ciascun Modulo.

Crédit Agricole Assicurazioni

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., con sede legale in Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano.

Contratto di Assicurazione

L'intero accordo relativo al prodotto Protezione Vivi Casa stipulato tra Crédit Agricole Assicurazioni e il Cliente. Comprende le Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Specifiche di Assicurazione dei Moduli attivati dal Cliente e la Scheda di Polizza.

D

Data di Decorrenza

Data a partire dalla quale il Contratto di Assicurazione è efficace, purché sia stato pagato il Premio, secondo quanto previsto all'Art. 2.2. La Data di Decorrenza è indicata nella Scheda di Polizza.

Domicilio

Luogo dove l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, in Italia.

E

Embargo

È una sanzione economica e commerciale destinata a vietare o limitare il commercio di beni, tecnologie e servizi con i paesi sanzionati.

F

Franchigia

Somma che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro. Viene sottratta al danno indennizzabile.



Esempio pratico di Franchigia:

- Somma Assicurata: 6.000 Euro
- Danno indennizzabile: 5.000 Euro
- Franchigia: 1.000 Euro (somma fissa a carico dell'Assicurato)
- Indennizzo:
 $5.000 \text{ Euro} - 1.000 \text{ Euro} = 4.000 \text{ Euro}$
- Risultato: Crédit Agricole Assicurazioni paga all'Assicurato 4.000 Euro e l'Assicurato paga 1.000 Euro.

I

Indennizzo

Importo che Crédit Agricole Assicurazioni paga in caso di Sinistro.

L

Limite di Indennizzo

Importo che Crédit Agricole Assicurazioni paga in caso di Sinistro.

È l'importo massimo previsto nel Contratto di Assicurazione, che fa parte del Massimale o della Somma Assicurata, che Crédit Agricole Assicurazioni paga in caso di Sinistro per una specifica garanzia. L'eventuale importo del Sinistro eccedente il Limite di Indennizzo rimane in carico all'Assicurato.

M

Massimale

Importo massimo previsto nel Contratto di Assicurazione che Crédit Agricole Assicurazioni paga in caso di Sinistro e per Periodo Assicurativo.

Modulo

Ciascuno dei Moduli Casa, Energy, Famiglia e Pet, in cui si articola il prodotto Protezione Vivi Casa.

Modulo Opzionale

Modulo che il Cliente può acquistare solo se acquista anche il Modulo Principale a cui è abbinato.

Modulo Principale

Modulo che il Cliente può acquistare senza dover acquistare altri Moduli.

N

Nucleo Familiare

Insieme delle persone indicate nello stato di famiglia del Cliente al momento del Sinistro.

O

Offerta fuori sede

Promozione e vendita del Contratto di Assicurazione fatta fuori dai locali della Banca Abilitata.

P

Periodo Assicurativo

Lasso di tempo in cui il Contratto di Assicurazione è efficace. Se il Contratto di Assicurazione ha durata annuale, si tratta del periodo compreso tra la Data di Decorrenza e la scadenza annuale. Se il Contratto di Assicurazione ha durata inferiore all'anno, il Periodo Assicurativo coincide con quest'ultima durata. In caso di rinnovo del Contratto di Assicurazione, ogni anno di rinnovo rappresenta un Periodo Assicurativo.

Premio

Somma di denaro che il Cliente paga a Crédit Agricole Assicurazioni per acquistare le garanzie assicurative oggetto del Contratto di Assicurazione.

Prestazioni di Assistenza

Servizi di supporto, in denaro o in natura, che Crédit Agricole Assicurazioni fornisce all'Assicurato tramite la Centrale Operativa quando, dopo un Sinistro, l'Assicurato si trova in una situazione di difficoltà che richiede un intervento immediato.

R

Recesso

Scioglimento unilaterale del Contratto di Assicurazione. Può essere previsto dalla legge o da questo Contratto di Assicurazione.

Residenza

Il luogo, in Italia, in cui l'Assicurato ha la dimora abituale e che risulta da certificato anagrafico.

Rischio

Probabilità che si verifichi il Sinistro.

S

Sanzioni Internazionali

Normativa relativa alle misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica e finanziaria adottate dall'Unione Europea (UE) o dai singoli Stati Membri, o da altri Paesi al di fuori dell'UE (incluso gli Stati Uniti d'America).

Scheda di Polizza

Parte del Contratto di Assicurazione firmata da Crédit Agricole Assicurazioni e dal Cliente, che riporta i principali dati relativi allo specifico Contratto di Assicurazione, tra cui i dati anagrafici, le garanzie attivate dal Cliente e il Premio.

Scoperto

Percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico del Cliente o dell'Assicurato sulla base di quanto previsto dal Contratto di Assicurazione.



Esempio pratico:

- Somma Assicurata: 15.000 euro
- Danno subito: 10.000 Euro
- Scoperto previsto: 10%
- Indennizzo:
 $10.000 \text{ Euro} \times 90\% = 9.000 \text{ Euro}$
- Risultato: Crédit Agricole Assicurazioni paga all'Assicurato 9.000 Euro e l'Assicurato paga 1.000 Euro (pari allo scoperto del 10% applicato al danno).

Sezione

Insieme di garanzie, obbligatorie od opzionali, destinate a coprire specifici Rischi.

Sinistro

Evento dannoso che Crédit Agricole Assicurazioni copre, prestando le garanzie oggetto del Contratto di Assicurazione.

Somma Assicurata

È l'importo massimo previsto nel Contratto di Assicurazione che Crédit Agricole Assicurazioni paga in caso di Sinistro alle cose assicurate.

Struttura Organizzativa

Organizzazione che fa capo a INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICES S.r.l., Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, che gestisce le Prestazioni di Assistenza.

T

Terremoto

Brusco e repentino sommovimento della crosta terrestre dovuto a cause endogene, di grado uguale o superiore a Magnitudo 4,5 della scala Richter, come definito dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

Terrorismo

Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

C - Condizioni Generali di Assicurazione

Le Condizioni Generali di Assicurazione si applicano a tutti i Moduli attivati dal Cliente.

In caso di contrasto tra le previsioni delle Condizioni Specifiche di Assicurazione e quelle delle Condizioni Generali di Assicurazione, le prime prevalgono sulle seconde.

1. Dichiarazioni del Cliente e dell'Assicurato

1.1. Dichiarazioni sulle caratteristiche del Rischio

Il Cliente e l'Assicurato **devono fornire dichiarazioni esatte e complete** sulle circostanze rilevanti per la definizione del Rischio. In altre parole, il Cliente e l'Assicurato non devono dare risposte false o inesatte a domande di Crédit Agricole Assicurazioni o tacere su circostanze rilevanti per la definizione del Rischio, anche senza domanda esplicita.

Sono circostanze rilevanti per la definizione del Rischio quelle che possono comportare il rifiuto di Crédit Agricole Assicurazioni di stipulare il Contratto di Assicurazione o l'applicazione di un Premio maggiore o di condizioni contrattuali diverse.

Se il Cliente o l'Assicurato **forniscono dichiarazioni inesatte o reticenti possono perdere del tutto o in parte il diritto alle prestazioni assicurate, e lo stesso Contratto di Assicurazione può cessare**. In particolare, in caso di dichiarazioni false o inesatte, fornite con dolo o colpa grave, il Contratto di Assicurazione può essere annullato. Anche senza dolo o colpa grave Crédit Agricole Assicurazioni può recedere dal Contratto di Assicurazione.

1.2. Obbligo di aggiornare le dichiarazioni

Il Cliente o l'Assicurato devono comunicare subito a Crédit Agricole Assicurazioni ogni cambiamento delle situazioni rilevanti per la definizione del Rischio. In caso contrario, sono responsabili di ogni danno causato a Crédit Agricole Assicurazioni.

In particolare, il Cliente deve comunicare ogni aggravamento del Rischio il prima possibile e comunque entro la prima scadenza annuale successiva all'aggravamento.



Esempio, non esaustivo, di situazioni che fanno sorgere l'obbligo di aggiornamento delle dichiarazioni:

- Cambio di residenza
- Cambio di uso dell'abitazione
- Cambio di volumetria dell'abitazione

2. Modalità di stipula del Contratto di Assicurazione, decorrenza e pagamento del Premio

2.1. Modalità di stipula del Contratto di Assicurazione

Il Cliente può acquistare il Contratto di Assicurazione in diversi modi, di seguito elencati:

- presso le filiali delle Banche Abilitate;
- tramite Offerta Fuori Sede da parte delle Banche Abilitate;

- a distanza, nell'ambito di un sistema gestito ed organizzato dalle Banche Abilitate.

Il Cliente può firmare il Contratto di Assicurazione anche usando la firma digitale fornita dalle Banche Abilitate. I dati firmati con firma digitale possono essere opposti al Cliente e valgono come prova della sua identità e del suo consenso alla stipula del Contratto di Assicurazione.



Firma digitale

Tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche (pubblica + privata) collegate tra loro.

Consente al titolare di dimostrare la provenienza e l'integrità di un documento informatico e al destinatario di verificarle.

Ha lo stesso valore legale della firma a mano di un documento in originale su carta.

Garantisce la sicurezza, l'integrità e la non modificabilità del documento, nonché l'identità di chi firma.

2.2. Data di Decorrenza

Il Contratto di Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza (salvo indicazione di un orario differente), ma solo se il Cliente paga regolarmente il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal Contratto di Assicurazione.

Se il Cliente non paga la prima rata di Premio, **l'efficacia del Contratto di Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Cliente paga il Premio dovuto.**

In caso di acquisto di altri Moduli o Sezioni o singole garanzie nel corso del Contratto di Assicurazione, la garanzia acquistata dopo ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, ma solo se il Cliente paga regolarmente; altrimenti, la garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento.

2.3. Sospensione della copertura

Se alle scadenze previste il Cliente non paga il Premio o le rate di Premio successive alla prima, l'efficacia del Contratto di Assicurazione è sospesa dalle 24:00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e si riattiva dalle 24:00 del giorno di pagamento. Le successive scadenze non cambiano.

Il Contratto di Assicurazione si risolve di diritto se Crédit Agricole Assicurazioni non agisce in giudizio per ottenere il pagamento nel termine di sei mesi, oppure tre mesi in caso di pagamento mensile, dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti.

Crédit Agricole Assicurazioni ha comunque diritto al Premio per il Periodo Assicurativo in corso.

2.4. Periodicità di pagamento del Premio

Il Cliente deve pagare il Premio in anticipo per l'intero Periodo Assicurativo, al momento della stipula del Contratto di Assicurazione, e ai successivi rinnovi. Il Cliente può anche pagare il Premio in rate mensili, senza costi aggiuntivi per il frazionamento.

2.5. Modalità di pagamento del Premio

Il Cliente può pagare il Premio con le seguenti modalità:

- addebito su conto corrente;
- carta di credito (questa modalità è disponibile solo in caso di acquisto del Contratto di Assicurazione online o tramite Offerta Fuori Sede).

In occasione di ogni tacito rinnovo, il Premio è addebitato in modo automatico il giorno della scadenza del Contratto di Assicurazione. Se l'addebito non va a buon fine, Crédit Agricole Assicurazioni effettua un secondo tentativo di prelievo sul medesimo conto corrente o sulla medesima carta di credito dal giorno successivo alla scadenza del Contratto di Assicurazione. Se l'addebito non va di nuovo a buon fine, si applica l'art. 2.3. "Sospensione della garanzia".

3. Diritto di Ripensamento in caso di vendita a distanza

Solo in caso di vendita a distanza, entro quattordici (14) giorni dalla conclusione del Contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali, se successiva), il Cliente, se consumatore, può recedere dal Contratto. Il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di dodici mesi e 14 giorni dalla conclusione del Contratto nel caso di mancata consegna dei documenti contrattuali. Il diritto di recesso consente al Cliente di cambiare idea e sciogliere il Contratto senza dover fornire motivazioni. Il recesso non è consentito se nel frattempo l'Assicurato ha denunciato un Sinistro, richiedendo la liquidazione dell'Indennizzo.

Per recedere, il Cliente deve inviare una richiesta scritta tramite raccomandata all'Ufficio Portafoglio (UGP) di Crédit Agricole Assicurazioni presso la sua sede legale, oppure può inviare la richiesta di recesso tramite l'apposita funzione di recesso presente nell'area riservata della piattaforma tecnologica della Banca Abilitata, denominata "Servizi Digitali Crédit Agricole" se il Contratto è stato sottoscritto mediante questa piattaforma.



Crédit Agricole Assicurazioni rimborsa al Cliente il Premio pagato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso.

4. Diritto di Ripensamento in caso di Contratto di Assicurazione connesso a mutuo immobiliare

Solo in caso di acquisto del Modulo Casa e dell'eventuale Modulo Opzionale Energy per un fabbricato oggetto di mutuo immobiliare, il Cliente può recedere dal Contratto di Assicurazione entro 60 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione.

Il Cliente può esercitare il diritto di Recesso tramite richiesta scritta. Il Cliente può trasmettere la richiesta tramite lettera raccomandata all'Ufficio Portafoglio (UGP), presso la sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni, oppure tramite PEC.

In seguito, Crédit Agricole Assicurazioni rimborsa al Cliente il Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte.



Crédit Agricole Assicurazioni trattiene la parte del Premio relativa al periodo di garanzia già trascorso. Il Cliente ottiene il rimborso del Premio, pagato e non goduto, al netto delle imposte, in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua, a partire dal giorno successivo a quello di invio della lettera raccomandata o della PEC di Recesso.

In caso di Recesso dal Contratto di Assicurazione, il mutuo immobiliare resta comunque valido ed efficace.

5. Risoluzione del Contratto di Assicurazione con mutuo immobiliare

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo immobiliare, il Contratto di Assicurazione si risolve. In seguito, Crédit Agricole Assicurazioni rimborsa al Cliente il Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte. In alternativa, il Cliente può chiedere di risolvere le sole garanzie relative al fabbricato oggetto del mutuo immobiliare estinto o trasferito. In questo caso, il Cliente e Crédit Agricole Assicurazioni stipulano un'apposita appendice dedicata alle modifiche del Contratto di Assicurazione.

In alternativa, il Cliente può chiedere a Crédit Agricole Assicurazioni la prosecuzione del Contratto di Assicurazione fino alla sua scadenza.

6. Indicizzazione

Crédit Agricole Assicurazioni aggiorna Massimali e il Premio in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati. Nel corso di ogni anno solare, Crédit Agricole Assicurazioni utilizza come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente.

In caso di variazione in aumento, Crédit Agricole Assicurazioni aggiorna i Massimali, il Premio e i Limiti di Indennizzo in modo proporzionale. La quietanza annuale fornita al Cliente specifica la percentuale di indicizzazione applicata e l'importo aggiornato del Premio.

L'indicizzazione non riguarda gli importi delle Franchigie e degli Scoperti e non si applica alla Sezione Assistenza.

Se l'indice ISTAT non è più disponibile, Crédit Agricole Assicurazioni adotta un indice equivalente e lo comunica al Cliente.

7. Verifica delle cose assicurate

Crédit Agricole Assicurazioni ha diritto di verificare le cose assicurate durante tutta la durata del Contratto di Assicurazione. Il diritto è esteso anche dopo la scadenza del Contratto di Assicurazione, se è richiesto il pagamento di un Sinistro.

8. Durata, proroga e disdetta del Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione dura 1 anno a partire dalla Data di Decorrenza indicata nella Scheda di Polizza. Se né il Cliente né Crédit Agricole Assicurazioni comunicano la disdetta, il Contratto di Assicurazione si rinnova in modo tacito per periodi di 1 anno.

Se il Cliente acquista Moduli, Sezioni o garanzie aggiuntivi dopo la firma del Contratto di Assicurazione, i Moduli, Sezioni o garanzie attivati dopo hanno la stessa scadenza dei Moduli attivati per primi. Di conseguenza, hanno durata inferiore ad 1 anno e terminano alla scadenza dei Moduli attivati per primi. Al momento del rinnovo, tutti i Moduli, le Sezioni e le garanzie restano attive per il periodo di durata previsto dal Contratto di Assicurazione.



Esempio pratico di durata di Moduli, Sezioni o garanzie attivati nel corso del Contratto di Assicurazione:

- Data di attivazione del primo Modulo: 1° gennaio 2025
- Data di scadenza del primo Modulo: 1° gennaio 2026
- Durata del primo Modulo: 1 anno

- Data di attivazione di un Modulo successivo: 1° marzo 2025
- Data di scadenza del Modulo successivo: 1° gennaio 2026
- Durata del Modulo successivo: 10 mesi

Il Cliente e Crédit Agricole Assicurazioni possono evitare il rinnovo tacito del Contratto di Assicurazione comunicando all'altra parte la disdetta, con raccomandata o PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza. In mancanza di disdetta, il Contratto di Assicurazione si rinnova per un ulteriore Periodo Assicurativo e così per le scadenze successive.

La disdetta può essere richiesta anche solo per uno o alcuni Moduli, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie descritte in ciascun Modulo. In caso di disdetta di un Modulo Principale, viene disdetto anche il Modulo Opzionale connesso.

In caso di disdetta parziale, le garanzie dei Moduli disdettati cessano alle ore 24 della successiva scadenza e il Contratto di Assicurazione si rinnova per i soli Moduli che non sono stati disdettati.

In caso di disdetta di tutti i Moduli, il Contratto di Assicurazione cessa alle ore 24 della successiva scadenza.

Se la comunicazione non indica i Moduli oggetto di disdetta, la disdetta si considera valida ed efficace per tutti i Moduli attivati.

Se viene accertato l'andamento tecnico negativo del prodotto assicurativo a seguito della valutazione dei dati statistici di riferimento, in alternativa alla disdetta, Crédit Agricole Assicurazioni può proporre al Cliente una variazione delle condizioni tariffarie o contrattuali di uno o più Moduli. In tal caso, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del Contratto di Assicurazione, Crédit Agricole Assicurazioni deve comunicare per iscritto al Cliente le nuove condizioni di rinnovo o il Premio di rinnovo proposti, tramite raccomandata o PEC. A sua scelta, il Cliente può:

- disdettare il singolo Modulo oggetto di variazione: in questo caso, le garanzie disdettate cessano dalla fine del Periodo Assicurativo in corso e il Cliente deve pagare, per gli anni successivi, solo il Premio relativo alle garanzie non disdettate;
- disdettare l'intero Contratto di Assicurazione.

Se il Cliente non comunica la disdetta entro il termine indicato, il Contratto di Assicurazione si rinnova alle nuove condizioni comunicate da Crédit Agricole Assicurazioni.

9. Assicurazione presso più assicuratori

Il Cliente o l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio.

In caso di Sinistro, il Cliente o l'Assicurato devono avvisare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, secondo l'art. 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto in base al rispettivo contratto, ma le somme totali ottenute non possono superare l'importo del danno.

L'assicuratore che ha pagato l'indennizzo ha diritto di chiedere agli altri assicuratori di partecipare al risarcimento in proporzione a quanto dovuto secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, gli altri assicuratori si ripartiscono la sua quota.

10. Antiterrorismo e sanzioni internazionali

Crédit Agricole Assicurazioni, in qualità di entità soggetta a controllo e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A., che fa parte del Gruppo Crédit Agricole S.A. (C.A.S.A.), si impegna a rispettare le norme di legge e le regole previste dal regime delle Sanzioni Internazionali definito da misure restrittive che impongono sanzioni di natura economica o finanziaria (incluse le sanzioni o misure relative ad Embargo o Asset Freeze) volte a contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Queste misure

sono emesse, amministrate o rafforzate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dalla Francia, dagli Stati Uniti d'America (incluso in particolare l'Office of Foreign Assets (OFAC) e il Dipartimento di Stato) o da altre Autorità competenti. In osservanza alle direttive di CA.S.A., nessun pagamento può essere effettuato nell'esecuzione di questo Contratto di Assicurazione se tale pagamento viola queste misure.

11. Imposte e tasse

Tutte le imposte e le tasse relative al Contratto di Assicurazione sono a carico del Cliente.

12. Legge applicabile

Il Contratto di Assicurazione è regolato dalla legge italiana. Oltre alle previsioni contenute nel Contratto di Assicurazione, si applica anche la legge.

13. Foro competente

Le controversie relative al Contratto di Assicurazione devono essere proposte davanti al giudice del luogo di Residenza o Domicilio del Cliente.

14. Obblighi e diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione

Il Contratto di Assicurazione rappresenta l'intero accordo tra il Cliente e Crédit Agricole Assicurazioni. Tutte le modifiche al Contratto di Assicurazione vanno fatte in forma scritta e firmate dalle parti.

15. Forma delle comunicazioni a Crédit Agricole Assicurazioni

Se non previsto diversamente, tutte le comunicazioni o notifiche a Crédit Agricole Assicurazioni sono valide solo se sono fatte con posta elettronica certificata (PEC) o con lettera raccomandata alla sede legale di Crédit Agricole Assicurazioni o alla Banca Abilitata che ha emesso il Contratto di Assicurazione.

16. Rinuncia alla surrogazione

Crédit Agricole Assicurazioni rinuncia a surrogarsi, secondo legge, verso parenti, conviventi, ospiti o collaboratori domestici dell'Assicurato, a meno che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso uno di tali soggetti.

Appendice articoli di legge

Art. 1892 del Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la Somma Assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 del Codice Civile - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 del Codice Civile - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1898 del Codice Civile - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1907 del Codice Civile - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 del Codice Civile - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.



www.ca-assicurazioni.it

Assicurazione Modulare per la copertura dei rischi dell'abitazione

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A.**

Prodotto: **PROTEZIONE VIVI CASA – Modulo Casa**

 **CRÉDIT AGRICOLE
ASSICURAZIONI**

Aggiornamento giugno 2026

Ulteriori informazioni precontrattuali e contrattuali relative al prodotto sono fornite nel DIP Aggiuntivo e nelle Condizioni di Assicurazione.

Che tipo di assicurazione è?

Protezione Vivi Casa è un prodotto assicurativo multirischio di Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., strutturato in moduli. Protezione Vivi Casa prevede:

- tre moduli principali (Casa, Famiglia e Pet). Il cliente può attivarne uno o più di uno;
- un modulo opzionale (Energy) che il cliente può attivare solo se ha acquistato anche il modulo principale Casa;
- sezioni opzionali all'interno di ciascun modulo, che il cliente può attivare solo se ha acquistato il modulo di riferimento.

Il Modulo Multirischi Casa del prodotto Protezione Vivi Casa protegge:

- un massimo di 3 fabbricati in Italia ed il loro contenuto;
- l'Assicurato dalla responsabilità civile relativa al fabbricato.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni al Fabbricato: danni materiali e diretti al fabbricato causati da incendio, esplosione e scoppio, danni da acqua condotta, danni da gelo, eventi naturali, atti vandalici, fenomeno elettrico, spese per ricerca guasto, danni ai cristalli;
- ✓ Danni al Contenuto: danni materiali e diretti ai beni di proprietà dell'assicurato causati da incendio, esplosione e scoppio, danni da acqua condotta, eventi naturali, atti vandalici, fenomeno elettrico, danni ai cristalli; è prevista l'estensione della copertura durante il periodo di villeggiatura;
- ✓ Danni a Terzi: la Compagnia tiene indenne l'Assicurato e in alcuni casi i membri del suo nucleo familiare, quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi in relazione a: a) proprietà e/o conduzione del Fabbricato, b) incendio, esplosione o scoppio del Fabbricato in affitto, c) danni alle cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio del Fabbricato di proprietà;
- ✓ Assistenza Casa: prestazione di servizi di assistenza per le varie circostanze legate alla conduzione dell'abitazione



Che cosa NON è assicurato?

Le garanzie non operano se:

- ✗ il Fabbricato non ha uso abitativo;
- ✗ il Fabbricato non è accatatastato e conforme alle leggi urbanistiche, costruttive e realizzative;
- ✗ il Fabbricato è in corso di costruzione o Ristrutturazione; la garanzia opera durante la manutenzione ordinaria o straordinaria che non interessano direttamente il Fabbricato assicurato;
- ✗ il Fabbricato non è in buone condizioni di manutenzione;
- ✗ il Fabbricato fa parte di un edificio più ampio e almeno la metà della superficie complessiva di questo edificio è destinata ad abitazioni civili, uffici e studi professionali;

Le garanzie non operano se il Fabbricato non ha almeno una delle seguenti caratteristiche costruttive:

- edilizia tradizionale: l'abitazione assicurata, o l'edificio di cui fa parte il Fabbricato e le Pertinenze in caso di Condominio, sono costruiti in Materiali Incombustibili per quanto riguarda le Strutture Portanti verticali, le pareti esterne e il manto del Tetto,



Che cosa è assicurato?

Le successive sezioni sono facoltative:

- ✓ Eventi Catastrofici: danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto in conseguenza di terremoto, inondazione o alluvione;
- ✓ Furto: danni materiali e diretti per la perdita di possesso dei beni assicurati, conseguenti a furto e rapina, compresi valori e preziosi, nonché truffa, scippo e rapina.

Le coperture possono essere o meno disponibili in base al profilo, in base cioè al fatto che il fabbricato sia adibito ad abitazione principale, saltuaria o locato a terzi.



Che cosa non è assicurato?

- bioedilizia: le Strutture Portanti, le pareti esterne, i solai, le coibentazioni, le soffittature, i rivestimenti, e il manto del Tetto dell'abitazione assicurata, o l'edificio di cui fa parte il Fabbricato e le Pertinenze in caso di Condominio sono costruiti anche in materiali combustibili, ma trattati a regola d'arte e secondo le leggi per l'impiego in edilizia.
- ✗ Responsabilità Civile: la prestazione opera solo per danni a terzi. Non sono considerati terzi:
 - ✗ l'Assicurato proprietario del Fabbricato e eventuali altri comproprietari dello stesso;
 - ✗ i membri del Nucleo Familiare del Cliente e dell'Assicurato; i coniugi, il convivente more uxorio, i genitori e i figli, dell'Assicurato o del Cliente, o soggetti appartenenti ai relativi Nuclei Familiari, anche se non rientranti nel Nucleo Familiare dell'Assicurato o del Cliente;
 - ✗ i Lavoratori Domestici e le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio. Questa esclusione dal concetto di terzi vale solo per le garanzie "Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato" e "Responsabilità civile dalla conduzione del Fabbricato".
- ✗ Assistenza Casa: le Prestazioni di Assistenza non sono fornite nelle situazioni che non hanno carattere urgente o di difficoltà e in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
- ✗ Furto e rapina: danni da Furto avvenuti dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui il Fabbricato oggetto della copertura rimane disabitato.



Ci sono limiti di copertura?

! Si applicano gli Scoperti e Franchigie, nonché massimali, somme assicurate e limiti di indennizzo indicati nelle condizioni di assicurazione.

Si applicano, altresì, gli eventuali termini di carenza e altre condizioni di operatività che sono contenuti nelle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

Le garanzie del Modulo Casa sono operanti per i fatti che si verificano in Italia.



Che obblighi ho?

- Il Cliente e l'Assicurato devono fornire dichiarazioni esatte e complete sulle circostanze rilevanti per la definizione del Rischio. In altre parole, il Cliente e l'Assicurato non devono dare risposte false o inesatte a domande di Crédit Agricole Assicurazioni o tacere su circostanze rilevanti per la definizione del Rischio, anche senza domanda esplicita.
- Il Cliente e l'Assicurato devono comunicare per iscritto a Crédit Agricole Assicurazioni ogni evento idoneo ad un aggravamento o ad una diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del tuo diritto al pagamento dell'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione.



Quando e come devo pagare?

L'Assicurato deve pagare il premio in un'unica soluzione anticipata per l'intero periodo di assicurazione. L'Assicurato può pagare il Premio in rate mensili, senza costi aggiuntivi per il frazionamento. L'Assicurato può pagare il Premio con Addebito in Conto Corrente, oppure carta di credito (solo per il caso di sottoscrizione del Contratto online o in Offerta fuori sede).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il Contratto di Assicurazione dura 1 anno a partire dalla Data di Decorrenza indicata nella Scheda di Polizza. Se né il Cliente né Crédit Agricole Assicurazioni comunicano la disdetta, il Contratto di Assicurazione si rinnova in modo tacito per periodi di 1 anno. Il Contratto di Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Scheda di Polizza (salvo indicazione di un orario differente), ma solo se il Cliente paga regolarmente il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal Contratto di Assicurazione. Se il Cliente non paga la prima rata di Premio, l'efficacia del Contratto di Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Cliente paga il Premio dovuto.

In caso di acquisto di altri Moduli o Sezioni o singole garanzie nel corso del Contratto di Assicurazione, la garanzia acquistata dopo ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza, ma solo se il Cliente paga regolarmente; altrimenti, la garanzia ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di pagamento. Se il Cliente acquista Moduli, Sezioni o garanzie aggiuntivi dopo la firma del Contratto di Assicurazione, i Moduli, Sezioni o garanzie attivati dopo hanno la stessa scadenza dei Moduli attivati per primi. Di conseguenza, hanno durata inferiore ad 1 anno e terminano alla scadenza dei Moduli attivati per primi. Al momento del rinnovo, tutti i Moduli, le Sezioni e le garanzie restano attive per il periodo di durata previsto dal Contratto di Assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

Se né il Cliente né Crédit Agricole Assicurazioni comunicano la disdetta, il Contratto di Assicurazione si rinnova in modo tacito per periodi di 1 anno. Il Cliente e Crédit Agricole Assicurazioni possono evitare il rinnovo tacito del Contratto di Assicurazione comunicando all'altra parte la disdetta, con raccomandata o PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza. In mancanza di disdetta, il Contratto di Assicurazione si rinnova per un ulteriore Periodo Assicurativo e così per le scadenze successive. In mancanza di disdetta, il Contratto di Assicurazione si rinnova per un ulteriore Periodo Assicurativo e così successivamente. La disdetta può essere richiesta anche solo per uno o alcuni Moduli, nel rispetto delle regole di interdipendenza tra Garanzie descritte in ciascun Modulo. In caso di disdetta di un Modulo Principale, viene disdetto anche il Modulo Opzionale connesso. In caso di disdetta parziale, le garanzie dei Moduli disdettati cessano alle ore 24 della successiva scadenza e il Contratto di Assicurazione si rinnova per i soli Moduli che non sono stati disdettati.

In caso di disdetta di tutti i Moduli, il Contratto di Assicurazione cessa alle ore 24 della successiva scadenza.

Se la comunicazione non indica i Moduli oggetto di disdetta, la disdetta si considera valida ed efficace per tutti i Moduli attivati. Solo in caso di vendita a distanza, entro quattordici (14) giorni dalla conclusione del Contratto (o dalla ricezione dei documenti contrattuali, se successiva), il Cliente, se consumatore, può recedere dal Contratto. Il termine per l'esercizio del diritto di recesso è di dodici mesi e 14 giorni dalla conclusione del Contratto nel caso di mancata consegna dei documenti contrattuali. Il diritto di recesso consente al Cliente di cambiare idea e sciogliere il Contratto senza dover fornire motivazioni. Il recesso non è consentito se nel frattempo l'Assicurato ha denunciato un Sinistro, richiedendo la liquidazione dell'Indennizzo. Per recedere, il Cliente deve inviare una richiesta scritta tramite raccomandata all'Ufficio Portafoglio (UGP) di Crédit Agricole Assicurazioni presso la sua sede legale, oppure può inviare la richiesta di recesso tramite l'apposita funzione di recesso presente nell'area riservata della piattaforma tecnologica della Banca Abilitata, denominata "Servizi Digitali Crédit Agricole" se il Contratto è stato sottoscritto mediante questa piattaforma.

Crédit Agricole Assicurazioni rimborsa al Cliente il Premio pagato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso.

Assicurazione Modulare per la copertura dei rischi dell'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: "Protezione Vivi Casa - Modulo Casa"

Il presente DIP Aggiuntivo danni è stato realizzato in data 06/2026 ed è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Cliente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Cliente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, Tel. 800 088 292; Sito internet: www.ca-assicurazioni.it - email: info@ca-assicurazioni.it; pec: info.ca-assicurazioni@legalmail.it.

Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è una società per azioni appartenente al Gruppo Crédit Agricole Assurances Italia (iscritta all'Albo delle società capogruppo al n.057), soggetta a direzione e coordinamento di Crédit Agricole Assurances S.A.; Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00166 ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2599 del 28 marzo 2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del patrimonio netto è pari ad 43,415 milioni di euro ed il risultato economico di periodo è pari ad 6,582 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 149,8%, come risultante dalla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa www.ca-assicurazioni.it/istituzionale/Bilanci-e-SFCR/.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si precisa che l'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Cliente.

Il Modulo prevede sei diverse sezioni (principali, accessorie e opzionali). Le sezioni opzionali sono facoltative e il Cliente può attivarle, in base alle sue esigenze. Le Sezioni sono

- Sezioni Principali: Sezioni Danni al Fabbricato (solo se l'Assicurato è proprietario del Fabbricato), Danni al Contenuto e Danni a Terzi;
- Sezione Accessoria Assistenza Casa, sempre inclusa;
- Sezioni opzionali, acquistabili con pagamento di un Premio aggiuntivo: Sezioni Catastrofi Naturali e Furto.

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

CAA_PVC_DIPA_202606

**Ci sono limiti di copertura?****Esclusioni**

Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP Danni, si fa presente che sono esclusi i danni:

Sezione Danni al Fabbricato e Danni al Contenuto: Esclusioni comuni a tutte le garanzie: (i) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, quando il Sinistro è avvenuto in relazione a tali eventi; (ii) causati da emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (iii) causati da dolo dell'Assicurato o delle persone di cui risponde per legge; (iv) causati da atti di Terrorismo; (v) causati a veicoli o natanti; (vi) causati da normale usura e corrosione; (vii) causati a alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali opera la garanzia; (viii) dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore; (ix) causati da smarrimento, Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati; (x) indiretti quali qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati. Garanzia Danni da acqua condotta: per (i) rottura dei raccordi tra impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici; (ii) gelo; (iii) umidità, stillicidio o condensa; (iv) anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami; (v) occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie; (vi) uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine; (vii) Alluvione o Inondazione, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza; (viii) fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o formazione temporanea di corsi d'acqua a causa dell'evento; (ix) spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti del Fabbricato e degli Impianti, sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua, salvo che per le Spese di ricerca guasto. Garanzia Danni da gelo: da rottura di condutture installate in Fabbricati senza impianto di riscaldamento o all'esterno del Fabbricato o interrate. Garanzia Eventi naturali: (i) da Alluvione o Inondazione, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza; (ii) da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o formazione temporanea di corsi d'acqua a causa dell'evento; (iii) da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento; (iv) da anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua; (v) a cose mobili (cioè prive di adeguata Struttura Portante solidale con il Fabbricato o con il terreno) poste all'aperto anche se in posizione riparata o protetta da balconi, aggetti, logge, verande; (vi) alle opere di impermeabilizzazione del Fabbricato, salvo quando il loro danneggiamento è causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti per sovraccarico di neve; (vii) di natura meramente estetica e non funzionale ai beni assicurati. Garanzia Danni ai Cristalli: (i) rigature, graffiature, screpolature e scheggiature; (ii) che si verificano durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedano prestazioni d'opera; (iii) causati da inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti; (iv) causati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione; (v) causati a sorgenti luminose ed insegne a seguito di riscaldamento o corto circuito; (vi) derivante dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del Fabbricato; (vii) ai lucernari.

Sezione Danni al Fabbricato: Garanzia Eventi naturali: (i) a tende e tendoni, comprese le relative intelaiature di sostegno, salvo che questi non siano stati automaticamente riposti con apposito meccanismo di chiusura tramite anemometro ovvero che siano stati opportunamente protetti nel proprio alloggiamento fisso e solidale con il Fabbricato; (ii) a ombrelloni; (iii) a pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno; (iv) da occlusione o intasamento delle gronde e dei pluviali quando non derivano da un eccesso di grandine, acqua o neve. Garanzia Atti vandalici: (i) graffiti, scritte sulle superfici esterne del Fabbricato; (ii) causati da uno degli occupanti del Fabbricato. Garanzia Spese di ricerca da guasto: per il caso di Rigurgito da fognature. Garanzia Danni ai Cristalli: (i) ai pannelli fotovoltaici e solari.

Sezione Danni al Contenuto: Garanzia Atti vandalici: (i) causati da uno degli occupanti del Fabbricato. Garanzia Fenomeno elettrico: (i) ad apparecchi di oltre 5 anni; (ii) da spese per il recupero di dati informatici; (iii) ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati; (iv) da usura degli apparecchi; (v) ad apparecchi per uso professionale.

Sezione Danni a Terzi: (i) causati con dolo dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali deve rispondere per legge; (ii) da Furto e Rapina; (iii) alle cose altrui da Incendio, Esplosione, Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; (iv) a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo; (v) che derivano dall'esercizio, di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e comunque retribuite; (vi) causati a terzi dai Lavoratori Domestici, nonché i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento dell'attività per conto dell'Assicurato; (vii) che derivano dalla proprietà del Fabbricato; (viii) che si sono verificati in occasione di atti di guerra, insurrezione, Terrorismo, di occupazione militare e invasione, se il Sinistro avviene in relazione a tali eventi; (ix) che si sono verificati in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (x) determinati da Alluvione o Inondazione, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza; (xi) che derivano da detenzione o impiego di esplosivi; (xii) a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura; (xiii) i danni che conseguono a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato; (xiv) da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a Sinistro indennizzabile; (xv) a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate. Garanzia Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato: (xvi) da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri; (xvii) da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, d'ampliamento, sopraelevazione o demolizioni; (xviii) direttamente o indirettamente, anche se in parte, da amianto o da materiali contenenti amianto; (xix) da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne se non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità del Fabbricato.

Sezione Assistenza Casa: Esclusioni comuni a tutte le garanzie: (i) danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'Assistenza; (ii) conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; (iii) dolo o colpa

grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio; (iv) atti di pura temerarietà dell'Assicurato; (v) abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; (vi) effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; (vii) stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo o vandalismo, scioperi; (viii) Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; (ix) fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (x) le prestazioni non sono fornite in quei paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Garanzia Invio di un elettricista in caso di urgenza: oltre ai costi del materiale e dei pezzi di ricambio, sono esclusi gli interventi (i) sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situato il Fabbricato; (ii) richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; (iii) per corto circuito causato da negligenza o dolo dell'Assicurato. Garanzia Invio di un idraulico in caso di urgenza: oltre ai costi del materiale e dei pezzi di ricambio, sono esclusi gli interventi (i) su apparecchi mobili (scalda acqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti causati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; (ii) in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; (iii) richiesti a seguito di infiltrazioni, Rigurgiti, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico – sanitari. Garanzia Interventi di emergenza per danni d'acqua: interventi (i) su apparecchi mobili (scalda acqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti causati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate; (ii) in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore; (iii) richiesti a seguito di infiltrazioni, Rigurgiti, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico – sanitari. Garanzia Invio di un Fabbro o Falegname, di un Vetraio, di un Tapparellista in caso di urgenza: (i) costi del materiale e dei pezzi di ricambio. Garanzia Invio di un tecnico del gas: (i) manutenzioni ordinarie all'impianto; (ii) su parti di impianto di pertinenza del distributore della fornitura di gas; (iii) dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del distributore della fornitura di gas; (iv) su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; (v) per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente; (vi) dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore; (vii) su parti di impianto di pertinenza condominiale o comuni; (viii) su caldaie, boiler o scaldabagno; (ix) costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal distributore della fornitura di gas o dall'Esercente; (x) costi del materiale e dei pezzi di ricambio. Garanzia Servizio di ricerca artigiani convenzionati: (i) spese dell'intervento e riparazione.

Sezione Catastrofi Naturali: sono escluse le spese per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata dei materiali radioattivi disciplinati dal D.lgs. n. 230/1995 e successive modificazioni ed integrazioni; sono inoltre escluse le spese conseguenti a Terremoti di magnitudo inferiore a 4,5 della scala Richter, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma.

Sezione opzionale Furto: Esclusioni comuni a tutte le garanzie: (i) che si sono verificati in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (ii) che si sono verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il Sinistro è avvenuto in relazione a tali eventi; (iii) agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nel Fabbricato in cui i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere; di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti; da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del Fabbricato che li contiene; (iv) che derivano da insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture se i ladri si sono introdotti nel Fabbricato assicurato da tali aperture; (v) avvenuti a partire dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui il Fabbricato oggetto della copertura rimane disabitato (Disabitazione); (vi) causati ai beni assicurati da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro; (vii) determinati da atti di Terrorismo; (viii) a veicoli a motore; (ix) a natanti. Garanzia Scippo e Rapina all'esterno del Fabbricato: che si sono verificati (i) in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione se il Sinistro è avvenuto in relazione a tali eventi; (ii) in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi; (iii) agevolati o commessi con dolo o colpa grave dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nel Fabbricato in cui i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti, di persone di cui l'Assicurato deve rispondere; (iv) di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti; (v) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del Fabbricato che li contiene; (vi) determinati da atti di terrorismo; (vii) ad oggetti non rientranti nella definizione di Preziosi.

Franchigie e Scoperti

Sono previsti gli Scoperti di seguito riportati:

- Sezione Danni al Fabbricato: è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 30% in caso di inosservanza, rispettivamente, dei seguenti obblighi: (i) per i Danni da acqua condotta, chiusura del rubinetto o della valvola idrica di adduzione del Fabbricato per periodi di Disabitazione superiori a 7 giorni (con un minimo di Euro 250); (ii) per i Danni da gelo, mancata immissione dell'antigelo negli impianti o, per periodi di Disabitazione superiori a 7 giorni, mancato svuotamento (con un minimo di Euro 150); (iii) per i danni da Eventi naturali, danni a tende e tendoni in caso di impianti non dotati di anemometro (con un minimo di Euro 250); (iv) in caso di mancata chiusura delle tapparelle e persiane in caso di forte vento oppure di periodi di Disabitazione superiori a 7 giorni (con un minimo di Euro 250).
- Sezione Danni al Contenuto: (i) per i Danni da acqua condotta, chiusura del rubinetto o della valvola idrica di adduzione del Fabbricato per periodi di Disabitazione superiori a 7 giorni (con un minimo di euro 250); (ii) per i danni da Eventi naturali, danni a tende e tendoni in caso di impianti non dotati di anemometro (con un minimo di euro 250).
- Sezione Catastrofi Naturali: per i Danni Materiali e Diretti in caso di Terremoto, Inondazione e Alluvione – Fabbricato e Contenuto, è prevista l'applicazione di uno Franchigia pari al 10% della Somma Assicurata del Fabbricato e del Contenuto.
- Sezione opzionale Furto: in caso di Furto avvenuto con la presenza di persone nel Fabbricato, la non operatività dei mezzi di protezione e la chiusura delle finestre e delle portefinestre è prevista l'applicazione di uno Scoperto del 10%; viceversa, se il Furto è avvenuto in assenza di persone del Fabbricato, mediante l'utilizzo delle finestre e portefinestre, si applica uno Scoperto del 20%. Del pari, in caso di Furto avvenuto mediante semplice rottura di un vetro non

antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle norme sui mezzi di chiusura, si applica uno Scoperto del 20%. In caso di Furto avvenuto a seguito di inosservanza delle seguenti prescrizioni, verrà applicato un ulteriore Scoperto del 15%: (i) non lasciare le chiavi nella porta, sotto lo zerbino o nella cassetta della posta; (ii) sostituire le serrature in caso di Furto o perdita delle chiavi; (iii) posizionare in cassaforte Preziosi e Valori in caso di Disabilitazione per più di 10 giorni; (iv) provvedere alla chiusura di tapparelle o persiane in caso di Disabilitazione per più di 24 ore.

Sono previste le Franchigie di seguito riportate:

- **Sezione Danni al Fabbricato:** per i Danni Materiali e Diretti da Incendio, Esplosione e Scoppio, Danni da gelo, Atti vandalici e Fenomeno elettrico è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 150, mentre per i Danni da acqua condotta ed Eventi naturali è prevista una Franchigia di euro 250. Per i Danni ai Cristalli, infine, è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 70.
- **Sezione Danni al Contenuto:** per i Danni Materiali e Diretti da Incendio, Esplosione e Scoppio, Atti vandalici, Fenomeno elettrico e per l'estensione periodo di Villeggiatura è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 150, mentre per i Danni da acqua condotta ed Eventi naturali è prevista una Franchigia di euro 250. Per i Danni ai Cristalli, infine, è prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 70.
- **Sezione Catastrofi Naturali:** per il Rimborso delle spese per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, ricollocare i beni mobili è prevista una Franchigia di euro 250.
- **Sezione opzionale Furto:** in caso di Truffa, se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale del Cliente, e di Scippo e Rapina all'esterno del Fabbricato viene prevista l'applicazione di una Franchigia di euro 100.

Periodo di Carenza

La Sezione Catastrofi Naturali è attiva dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di firma del Contratto di Assicurazione o della successiva attivazione della garanzia.

Se questo Modulo sostituisce o rinnova un altro contratto tra il Cliente e Crédit Agricole Assicurazioni per la stessa garanzia, lo stesso luogo e le stesse cose assicurate senza interruzioni, il periodo di venti giorni parte dalla data di perfezionamento del contratto precedente. In tal caso, durante il Periodo di Carenza si applicano le condizioni previste nel contratto precedente, mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di stipula di questo Modulo ha pieno effetto quest'ultimo.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ai Clienti (persone fisiche), residenti in Italia e Clienti del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia che: (i) hanno età anagrafica uguale o superiore a 18 anni; (ii) sono proprietari o hanno, compresi i membri del relativo nucleo familiare, la legale disponibilità dell'immobile (ad esempio locazione, comodato, usufrutto), che risulta essere ubicato in Italia; (iii) che desiderano proteggere il Fabbricato, il contenuto del Fabbricato, il proprio patrimonio, relativamente ai danni involontariamente cagionati a terzi (derivanti da uso/custodia del fabbricato o dalla vita privata se inclusa) ed avere prestazioni di assistenza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota media percepita dall'intermediario per il prodotto "Protezione Vivi Casa - Modulo Casa" è pari al 4,00%. La percentuale provvigionale è calcolata sul totale dei premi netti contabilizzati.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri potranno essere presentati per iscritto a: Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano, e-mail: reclami@ca-assicurazioni.it, pec: info_ca-assicurazioni@legalmail.it, Fax: 02 88 21 83 313</p> <p>La funzione aziendali incaricata della gestione dei reclami è l'Ufficio Reclami, che è tenuto a fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento degli stessi.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

<p>Arbitro assicurativo</p>	<p>Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.</p>
------------------------------------	---

CAA_PVC_DIPA_202606

DIP Aggiuntivo – Protezione Vivi Casa

Mediazione	Prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria è obbligatorio ricorrere alla mediazione, che costituisce condizione di procedibilità per le controversie in materia assicurativa, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	In caso di disaccordo sulla quantificazione del danno, le parti possono risolvere la controversia, incaricando uno o più periti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione delle procedure FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE


Trattamento fiscale applicabile al contratto	Imposta sui premi Le imposte sulle assicurazioni relative al Contratto sono a carico del Cliente e sono applicate sui Premi imponibili secondo le norme in vigore alla data di incasso del Premio. Le aliquote in vigore – comprensive di eventuali maggiorazioni previste dalla legge – sono le seguenti: 10% per l’Assistenza, 21,25% per la Tutela Legale e Cyber e 22,25% per le restanti garanzie. La detraibilità dei premi avviene secondo la disciplina prevista dalla normativa vigente.
---	---

COSA È IL DIRITTO ALL’OBLIO ONCOLOGICO?

Diritto all’oblio oncologico	Il cliente che è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet di Crédit Agricole Assicurazioni al seguente link: www.ca-assicurazioni.it/news-comunicati/informativa-sulle-disposizioni-per-la-prevenzione-delle-discriminazioni-e-la-tutela-dei-diritti-delle-persone-con-malattie-oncologiche
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente a Crédit Agricole Assicurazioni o all’intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell’oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all’oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell’operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l’obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l’efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell’assicurato ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO CREDIT AGRICOLE ASSICURAZIONI DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CLIENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO, PER PAGARE – OVE PREVISTO – IL PREMIO ASSICURATIVO SUCCESSIVO AL PRIMO, RICHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E RICHIEDERE LA MODIFICA DEI TUOI DATI PERSONALI.

CAA_PVC_DIPA_202606



Protezione Vivi Casa

Modulo Multirischi Casa Condizioni Specifiche di Assicurazione

Scritte secondo le Linee Guida “Contratti Chiari e Comprensibili” - Edizione Giugno 2026

Multirischi Casa è un modulo del prodotto Protezione Vivi Casa. Protegge fino a tre abitazioni in Italia e il loro contenuto.

È un prodotto di:

Indice

A - Presentazione del Modulo Casa	pag. 7
--	--------

B - Glossario Specifico del Modulo Casa	pag. 9
--	--------

C - Condizioni Specifiche di Assicurazione	pag. 16
1. Sezione Danni al Fabbricato	pag. 16
1.1. Garanzie base	pag. 16
1.2. Estensione delle garanzie	pag. 16
1.3. Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio	pag. 17
1.3.1. Forma della garanzia, Somma Assicurata e Franchigie	pag. 17
1.3.2. Esclusioni	pag. 17
1.4. Danni da acqua condotta	pag. 17
1.4.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie	pag. 17
1.4.2. Esclusioni	pag. 17
1.4.3. Limitazioni di garanzia	pag. 18
1.5. Danni da gelo	pag. 18
1.5.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie	pag. 18
1.5.2. Esclusioni	pag. 18
1.5.3. Limitazioni di garanzia	pag. 18
1.6. Eventi naturali	pag. 19
1.6.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 19
1.6.2. Esclusioni	pag. 19
1.6.3. Limitazioni di garanzia	pag. 20
1.7. Atti vandalici	pag. 20
1.7.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie	pag. 20
1.7.2. Esclusioni	pag. 20
1.8. Fenomeno Elettrico	pag. 20
1.8.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie	pag. 21
1.8.2. Esclusioni	pag. 21
1.9. Spese di ricerca guasto	pag. 21
1.9.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 21
1.9.2. Esclusioni	pag. 21
1.10. Danni ai Cristalli	pag. 21
1.10.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 22

1.10.2.	Esclusioni	pag. 22
1.11.	Esclusioni comuni	pag. 22
1.12.	Tabella riassuntiva di Somma Assicurata, Limite di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	pag. 23
2.	Sezione Danni al Contenuto	pag. 25
2.1.	Garanzie base	pag. 25
2.2.	Estensione delle garanzie	pag. 25
2.3.	Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio	pag. 25
2.3.1.	Forma della garanzia, Somma Assicurata e Franchigie	pag. 26
2.3.2.	Esclusioni	pag. 27
2.4.	Danni da acqua condotta	pag. 27
2.4.1.	Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie	pag. 27
2.4.2.	Esclusioni	pag. 27
2.4.3.	Limitazioni di garanzia	pag. 28
2.5.	Eventi naturali	pag. 28
2.5.1.	Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 28
2.5.2.	Esclusioni	pag. 29
2.5.3.	Limitazioni di garanzia	pag. 29
2.6.	Atti vandalici	pag. 30
2.6.1.	Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie	pag. 30
2.6.2.	Esclusioni	pag. 30
2.7.	Fenomeno Elettrico	pag. 30
2.7.1.	Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie	pag. 30
2.7.2.	Esclusioni	pag. 30
2.8.	Danni ai Cristalli	pag. 31
2.8.1.	Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 31
2.8.2.	Esclusioni	pag. 31
2.9.	Estensione a periodo di villeggiatura	pag. 31
2.9.1.	Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie	pag. 32
2.9.2.	Esclusioni	pag. 32
2.10.	Esclusioni comuni	pag. 32
2.11.	Tabella riassuntiva di Somma Assicurata, Limite di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	pag. 32
3.	Sezione Danni a terzi	pag. 34
3.1.	Garanzie base	pag. 34
3.2.	Massimale	pag. 34
3.3.	Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato	pag. 34

3.3.1. Persone non considerate terzi	pag. 35
3.3.2. Esclusioni	pag. 35
3.4. Responsabilità civile dalla conduzione del Fabbricato	pag. 35
3.4.1. Persone non considerate terzi	pag. 36
3.4.2. Esclusioni	pag. 36
3.5. Responsabilità civile per danni a Terzi da Incendio (c.d. Ricorso Terzi da Incendio)	pag. 36
3.5.1. Persone non considerate terzi	pag. 36
3.5.2. Esclusioni	pag. 36
3.6. Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. Rischio Locativo)	pag. 36
3.6.1. Esclusioni	pag. 37
4. Sezione Assistenza Casa	pag. 38
4.1. Che cosa è assicurato?	pag. 38
4.2. Oggetto	pag. 38
4.3. Prestazioni di Assistenza, Limite di Indennizzo ed esclusioni	pag. 39
4.4. Esclusioni	pag. 47
5. Sezione Catastrofi Naturali	pag. 47
5.1. Che cosa è assicurato?	pag. 47
5.2. Terremoto, Alluvione o Inondazione – Fabbricato	pag. 47
5.2.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 48
5.2.2. Decorrenza	pag. 48
5.3. Terremoto, Alluvione o Inondazione – Contenuto	pag. 49
5.3.1. Forma della garanzia, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti	pag. 49
5.3.2. Decorrenza	pag. 50
5.4. Esclusioni	pag. 50
5.5. Tabella riassuntiva	pag. 51
6. Sezione Furto	pag. 52
6.1. Che cosa è assicurato?	pag. 52
6.2. Furto - se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale o Abitazione Saltuaria dell'Assicurato	pag. 52
6.2.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 53
6.3. Furto - se il Fabbricato è locato a Terzi	pag. 54
6.3.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 54
6.3.2. Esclusioni	pag. 54
6.4. Estensione a periodo di villeggiatura	pag. 54

6.4.1. Forma della garanzia, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti	pag. 54
6.4.2. Esclusioni	pag. 55
6.4.3. Mezzi di chiusura	pag. 55
6.4.4. Insufficienza dei mezzi di chiusura	pag. 55
6.5. Truffa - se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale del Cliente	pag. 55
6.5.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 55
6.5.2. Esclusioni	pag. 55
6.6. Scippo e rapina all'esterno del Fabbricato	pag. 56
6.6.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti	pag. 56
6.6.2. Esclusioni	pag. 56
6.7. Esclusioni comuni	pag. 56
6.8. Limitazioni di garanzia	pag. 57
6.9. Tabella riassuntiva	pag. 57

D - Cosa fare in caso di Sinistro pag. 61

7. Sinistri delle Sezioni Danni al Fabbricato, Danni al Contenuto e Furto	pag. 61
7.1. Obbligo di evitare o diminuire il danno	pag. 61
7.2. Obbligo di denuncia all'autorità	pag. 61
7.3. Conservazione tracce	pag. 61
7.4. Denuncia del Sinistro a Crédit Agricole Assicurazioni	pag. 61
7.5. Dettagli del Sinistro	pag. 62
7.6. Cooperazione	pag. 62
7.7. Massimali, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti	pag. 62
7.8. Esagerazione dolosa del danno	pag. 62
7.9. Pagamento dell'Indennizzo	pag. 62
7.10. Liquidazione del danno	pag. 62
7.10.1. Valore del Fabbricato	pag. 63
7.10.2. Valore del Contenuto	pag. 63
7.11. Dimezzamento Franchigia per danni causati dallo stesso evento	pag. 63
7.12. Assicurazione parziale – Deroga alla Regola Proporzionale in caso di garanzia a Valore Intero	pag. 63
7.13. Recupero delle cose rubate	pag. 63
7.14. Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto di Assicurazione	pag. 64

8. Sinistri della sezione danni a terzi	pag. 64
8.1. Obblighi del Cliente o dell'Assicurato	pag. 64
8.2. Gestione delle controversie	pag. 64
8.3. Spese di resistenza	pag. 64
9. Sinistri della sezione assistenza casa	pag. 64
9.1. Soggetto a cui rivolgersi	pag. 64
9.2. Recapiti per la denuncia Sinistro - sezione assistenza	pag. 65
9.3. Comunicazioni dell'Assicurato	pag. 65
9.4. Ulteriore documentazione	pag. 65
9.5. Prestazioni non dovute	pag. 65

A - Presentazione del Modulo

Presentazione del Modulo Casa

Il Modulo Multirischi Casa del prodotto Protezione Vivi Casa protegge:

- un massimo di 3 fabbricati in Italia ed il loro contenuto;
- l'Assicurato dalla responsabilità civile relativa al fabbricato.

L'Assicurato può essere:

- il proprietario di un fabbricato che lo utilizza come abitazione principale o saltuaria;
- il proprietario di un fabbricato che lo concede in locazione ad un inquilino;
- il soggetto, diverso dal proprietario, che ha la legale disponibilità di un fabbricato e lo utilizza come abitazione principale o saltuaria.

L'Assicurato del Modulo Casa deve coincidere con il Cliente o con membro del suo Nucleo Familiare.

Le garanzie coprono sia l'inquilino sia il proprietario, se le Condizioni Specifiche di Assicurazione non indicano diversamente.

Il Cliente può sottoscrivere questo Modulo e attivare le garanzie solo se sono soddisfatte tutte le condizioni:

- il fabbricato è destinato ad uso abitativo;
- il fabbricato è accatastato e conforme alle leggi urbanistiche, costruttive e realizzative;
- il fabbricato non è in corso di costruzione o ristrutturazione; la garanzia vale invece durante la manutenzione ordinaria o straordinaria che non interessano direttamente il fabbricato assicurato;
- il fabbricato è in buone condizioni di manutenzione;
- il fabbricato fa parte di un edificio più ampio e almeno la metà della superficie complessiva di questo edificio è destinata ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

Inoltre, il fabbricato deve avere una delle seguenti caratteristiche costruttive:

- edilizia tradizionale: l'abitazione assicurata, o l'edificio di cui fa parte il fabbricato e le pertinenze in caso di condominio, sono costruiti in materiali incombustibili per quanto riguarda le strutture portanti verticali, le pareti esterne e il manto del tetto. È tollerata la presenza di materiali combustibili nelle pareti esterne per non più di un quarto delle singole superfici;
- bioedilizia: l'abitazione assicurata, o l'edificio di cui fa parte il fabbricato e le pertinenze in caso di condominio, per quanto riguarda le strutture portanti, le pareti esterne, i solai, le coibentazioni, le soffittature, i rivestimenti, e il manto del tetto, sono costruiti anche in materiali combustibili, ma trattati a regola d'arte e rispondenti alle leggi per l'impiego in edilizia.

Il Modulo prevede sei diverse sezioni (principali, accessorie e opzionali). Le sezioni opzionali sono facoltative e il Cliente può attivarle, in base alle sue esigenze.

PRINCIPALI

1. Sezione danni al fabbricato (🔗 Art. 2)

2. Sezione danni al contenuto (🔗 Art. 3)

3. Sezione danni a terzi (🔗 Art. 4)


ACCESSORIE (sempre incluse)

4. Sezione assistenza casa (🔗 Art. 6)

OPZIONALI

5. Sezione catastrofi naturali (🔗 Art. 9)

6. Sezione furto (🔗 Art. 10)



Questo documento contiene le Condizioni Specifiche di Assicurazione del Modulo Casa e deve essere letto insieme alle Condizioni Generali di Assicurazione comuni a tutti i Moduli.

B - Glossario specifico del Modulo Casa

Il glossario del Modulo Casa fa parte del Contratto di Assicurazione. Le parole del glossario che in questo Modulo compaiono con lettera iniziale maiuscola hanno il significato riportato di seguito.

A

Abitazione Principale

Fabbricato dove l'Assicurato ha la Residenza.

Abitazione Saltuaria

Fabbricato dove l'Assicurato abita, ma non in modo abituale. La multiproprietà non è considerata Abitazione Saltuaria.

Allagamento

Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori dei bacini destinati alla sua raccolta.

Alluvione o Inondazione

Allagamento all'interno del Fabbricato causato da eventi atmosferici che determinano:

1. straripamento, esondazione, tracimazione o fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi d'acqua naturali ed artificiali, laghi, bacini o dighe;
 2. formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua;
- e che si verifica su una pluralità di immobili, assicurati e non, posti nelle vicinanze del Fabbricato.

C

Collezioni

Raccolte di oggetti della stessa specie e categoria, rari o particolari, ordinate secondo determinati criteri.

Condominio

Comproprietà sulle parti comuni degli edifici di due o più unità immobiliari.

Contenuto

I beni presenti nel Fabbricato elencati di seguito:

1. se il Cliente è proprietario del Fabbricato e lo ha dato in locazione: mobili e arredamento per abitazione e tutto ciò che serve per uso domestico, esclusi gli Oggetti Personali. **Sono esclusi veicoli e natanti;**
2. in tutti gli altri casi: mobili e arredamento per abitazione, personal computer ed apparecchiature elettroniche non professionali e tutto ciò che serve per uso domestico e personale, compresa l'attrezzatura per l'attività del tempo libero. Sono inclusi gli Oggetti Personali, Preziosi, Valori e Titoli di Credito. **Sono esclusi veicoli a motore e natanti.**

Cristalli

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, Vetro Antisfondamento e specchi completi di iscrizioni e decorazioni, che fanno parte del Fabbricato assicurato o del Contenuto dell'Abitazione di proprietà dell'Assicurato. **Sono esclusi televisori, computer, tablet e smartphone.** Sono comprese le insegne luminose, quando sono ancorate al Fabbricato in modo stabile, **esclusi i lucernari e le insegne di valore artistico.**

D

Danni Materiali e Diretti

Danni materiali alle cose assicurate che sono causati dall'azione diretta del Sinistro.

Danno Indennizzabile

Danno determinato in base alle Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Specifiche di Assicurazione, nel limite della Somma Assicurata o Massimale previsto, senza tenere conto di eventuali Scoperti e Franchigie. Se l'ammontare del danno accertato supera l'ammontare del Danno Indennizzabile di un importo pari o superiore alla Franchigia o allo Scoperto non si procede all'applicazione della Franchigia o Scoperto stessi.

Disabitazione

L'assenza continua dell'Assicurato e dei membri del Nucleo Familiare dal Fabbricato oppure la loro presenza nelle sole ore del giorno. La Disabitazione si interrompe se l'Assicurato o i membri del Nucleo Familiare abitano nel Fabbricato per un periodo consecutivo di almeno due giorni e con almeno un pernottamento.

Documenti Personali

La carta d'identità, la patente, il passaporto, la tessera sanitaria e la tessera codice fiscale.

E

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione che deriva da una reazione chimica che si autopropaga ad alta velocità.

Estero

Tutti i paesi del mondo esclusa l'Italia.

Sono considerati Estero anche la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano.

F

Fabbricato

Costruzione edile o unità immobiliare (esclusa l'area edificata) che si trova in Italia ed è identificata nella Scheda di Polizza.

Comprende:

1. l'insieme dei componenti edilizi destinati a lunga durata (Strutture Portanti, Tetto, copertura, murature, intonaci, controsoffitti, isolamento termico etc.) che delimitano il Fabbricato;

2. rivestimenti, pitture interne, moquette, tappezzerie e simili, affreschi, mosaici e decorazioni che non hanno valore artistico;
3. impianti idrici, igienici, elettrici/antenna, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione e antifurto ad uso esclusivo del Fabbricato se installati in modo stabile e con allacciamenti all'interno delle costruzioni. **Non rientrano gli impianti energetici di nuova tecnologia tipo impianti fotovoltaici o solari e le colonnine di ricarica degli autoveicoli elettrici che possono essere assicurati come cosa a sé stante rispetto al Fabbricato;**
4. i Serramenti interni ed esterni, le tende esterne con Struttura Portante metallica solidale alla struttura del Fabbricato;
5. le opere di lattoneria (canali, gronde etc.) e di fabbro (Inferriate, cancelli, scale interne etc.);

In caso di Condominio, si considerano parte del Fabbricato:

1. cantina, sottotetto, box di pertinenza del Fabbricato;
2. parti condominiali comuni (solo per la quota millesimale di competenza dell'Assicurato, esclusi gli obblighi solidali con gli altri condomini);

In caso di Fabbricato separato da altre costruzioni si considerano parte del Fabbricato:

1. le Pertinenze, ad uso non abitativo, anche se si trovano in una costruzione separata, a non oltre 500 metri dalla costruzione principale, che sono destinate a contenere cose di normale uso nel Fabbricato, come per esempio cantine, soffitte, box;
2. le recinzioni, i cancelli anche automatici;
3. le installazioni immobili per natura o per destinazione, compresi ascensori e montacarichi;
4. la pavimentazione esterna;
5. i campi da tennis, le piscine, le attrezzature sportive e da gioco.

Sono comprese anche le parti comuni con altri Fabbricati (solo per la quota millesimale di competenza, esclusi gli obblighi solidali con gli altri utilizzatori).

Sia nel caso di Condominio che di Fabbricato che costituisce corpo separato, le strutture, comunque in muratura, devono essere:

- fisse e interrate;
- in materiale di costruzione adatto per l'esterno;
- accatastati, al momento della stipula;
- in buono stato di manutenzione.

Gli arredi di giardino devono avere Struttura Portante certificata ed essere ancorati in modo stabile al terreno o ai corpi del Fabbricato.

Non fanno mai parte del Fabbricato:

- l'area dove sorge il Fabbricato;
- piante, arbusti e vegetali in genere;
- animali domestici.

Fenomeno Elettrico

Azioni di correnti o scariche elettriche.

Fulmine

Fenomeno naturale di origine atmosferica che si manifesta con una successione di scariche elettriche che sviluppano intensità ed energia termica in misura molto elevata.



Impianto

Componenti idriche, igieniche, elettriche/antenna, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, di segnalazione, di comunicazione e antifurto, ad uso esclusivo del Fabbricato.

Impianto di Allarme

Impianto di tipo volumetrico o perimetrale con sistemi di rilevazione e con almeno una sirena, di adeguata potenza, autoalimentata e autoprotetta, che protegge il Fabbricato.

Impianto Fisso

Impianto installato in modo stabile e con allacci all'interno dei manufatti edili.

Implosione

Improvviso cedimento di contenitori per carenza di pressione interna.

Incendio

Combustione con fiamma di beni fuori da un focolare, che si può auto estendere e propagare. Non sono considerate da Incendio le bruciature senza sviluppo di fiamma.

Inferriate

Manufatto in barre o tondi di ferro che chiude le aperture per la luce, l'aria e la comunicazione. L'Inferriata può essere:

1. ancorata nel muro (cioè, le barre, i tondi o le zanche dell'Inferriata sono murati in profondità);
2. fissata nel muro (cioè, installata con perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti).

Infortunio

Evento improvviso, violento ed esterno, che causa lesioni fisiche accertabili in modo obiettivo.



Lavoratore domestico

Chi svolge un lavoro per le necessità della vita familiare dell'Assicurato (per esempio, colf, assistente familiare, baby-sitter, governante).



Materiali Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non causano fiamma né reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

O

Oggetti Personali

Vestiario, calzature, pelletteria, articoli di igiene personale. Sono comunque esclusi, Preziosi, Valori, Titoli di Credito, telefoni cellulari, orologi, penne stilografiche, occhiali, apparecchiature elettroniche/elettriche, ottiche, veicoli e natanti.

Onda Sonica

Generazione di onde di pressione acustica che sono provocate da aeromobili o altri oggetti in moto a velocità sonora e supersonica e che possono provocare vibrazioni dannose.

P

Periodo di Carenza

Lasso di tempo iniziale, che parte dalla Data di Decorrenza del Contratto di Assicurazione, durante il quale il Sinistro non è coperto.

Pertinenze

Locali che non hanno uso non abitativo e che sono destinati a contenere cose usate nel Fabbricato (per esempio cantine, soffitte, box). Si possono trovare anche in una costruzione separata a non più di 500 metri dalla costruzione principale.

Preziosi

Gioielli e oggetti d'oro, di argento e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate.

Primo Rischio Assoluto

Forma di garanzia per cui, in caso di sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni paga l'Indennizzo fino alla Somma Assicurata prevista dal Contratto di Assicurazione senza l'applicazione della Regola Proporzionale. È alternativa alla garanzia a Primo Rischio Assoluto.

**Esempio pratico di Primo Rischio Assoluto:**

Un bene del valore di 20.000 euro è assicurato contro l'incendio, a Primo Rischio Assoluto, per un valore di 10.000 euro.

In caso di incendio con perdita totale del bene, Crédit Agricole Assicurazioni copre la cifra massima di 10.000 euro.

Se, invece, l'incendio danneggia solo in parte il bene, che può quindi essere riparato, Crédit Agricole Assicurazioni copre il costo della riparazione, ma sempre entro il limite della Somma Assicurata e senza applicazione della regola proporzionale.

R

Regola Proporzionale

Criterio per cui, se il valore dei beni assicurati dichiarato nella Scheda di Polizza è inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni riduce l'Indennizzo in proporzione, secondo l'Articolo 1907 del Codice Civile.

Residenza

Il luogo, in Italia, in cui l'Assicurato ha la dimora abituale e che risulta da certificato anagrafico.

Rigurgito

Riflusso di liquidi nelle condutture con verso contrario al flusso naturale.

Ristrutturazione

Lavori che prevedono interventi alle Strutture Portanti o che alterano la sagoma, la forma, il volume o la superficie complessiva o la destinazione d'uso del Fabbricato.

Rivalsa

Diritto di Crédit Agricole Assicurazioni di recuperare dal Cliente o dall'Assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui Crédit Agricole Assicurazioni avrebbe potuto rifiutare o ridurre il pagamento.

S

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura dei Serramenti, delle serrature o di altri sistemi di chiusura del Fabbricato assicurato che compromette il regolare funzionamento degli stessi senza possibilità di rimedio.

Scoppio

Improvviso dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

Serramenti

Strutture mobili esterne o interne, in legno, ferro, alluminio o altri materiali simili, che chiudono aperture, quali finestre e porte, nelle pareti o su Tetti o soffitti.

Strutture Portanti

Parti di un edificio che scaricano sul terreno, su cui appoggia il peso del Fabbricato e del Contenuto. Possono essere verticali (muri portanti, pilastri, fondazioni) o orizzontali (travi, capriate ed orditure di sostegno del Tetto, solai).

T

Tetto

Insieme di elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative Strutture Portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono compresi tutti gli elementi di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana.

Titoli di Credito

Azioni di società, obbligazioni di enti pubblici e privati, cambiali, assegni bancari e circolari, assegni postali, libretti di risparmio e simili.

V

Valore di Rimpiazzo

Valore di acquisto di beni (Contenuto) con caratteristiche equivalenti pari a quelli sottratti o distrutti, oppure il costo per riparare i beni danneggiati, senza tener conto del loro valore allo stato d'uso, al netto dell'eventuale miglioria.

Valore di Ricostruzione a Nuovo

Valore delle cose assicurate (Fabbricato) determinato con una stima delle spese necessarie per ricostruirle, o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

Valore Intero

Forma di garanzia per cui, se il valore dei beni assicurati dichiarato nella Scheda di Polizza è inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni applica la Regola Proporzionale.

È alternativa alla forma di garanzia a Primo Rischio Assoluto.

**Esempio pratico di Valore Intero:**

Un appartamento del valore di 200.000 euro viene assicurato contro l'Incendio per un valore di 150.000 euro.

In caso d'Incendio totale, l'Assicurato è indennizzato per un importo pari a 112.000 euro, che rappresenta il massimo importo liquidabile, considerato che l'assicurato ha dichiarato un valore pari al 75% del valore reale dell'immobile (sottoassicurazione). Crédit Agricole Assicurazioni è quindi tenuta a pagare il 75% del Massimale.

Valori

Denaro, carte di credito e debito, valori bollati e simili.

Vetro antisfondamento

Vetro anticrimine, costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico. Rientrano anche le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico, polycarbonato, o da uno stratificato composito, vetro più polycarbonato, se ugualmente resistenti.

Valore a Stato d'Uso

Per il Fabbricato, il Valore di Ricostruzione a Nuovo al netto del deprezzamento. Il deprezzamento dei beni è stabilito in relazione grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione.

Per il Contenuto, il Valore di Rimpiazzo al netto del deprezzamento. Il Deprezzamento dei beni è stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, uso, rendimento, stato di manutenzione, adozione di nuovi metodi e ritrovati, ed ogni altra circostanza influente e concomitante.

C - Condizioni Specifiche di Assicurazione

1. Sezione danni al Fabbricato

Questa sezione è sempre attiva se l'Assicurato è proprietario del Fabbricato assicurato. Se l'Assicurato non è proprietario del Fabbricato non può acquistare questa sezione. .

1.1. Garanzie base

- Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio (☞ Art. 1.3)
- Danni da acqua condotta (☞ Art. 1.4)
- Danni da gelo (☞ Art. 1.5)
- Eventi naturali (☞ Art. 1.6)
- Atti vandalici (☞ Art. 1.7)
- Fenomeno Elettrico (☞ Art. 1.8)
- Spese di ricerca guasto (☞ Art. 1.9)
- Danni ai Cristalli (☞ Art. 1.10)

1.2. Estensione delle garanzie

Le garanzie di questa sezione valgono anche per i Sinistri che sono causati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere secondo la legge, compresi i membri del suo Nucleo Familiare.

1.3. Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio

La garanzia vale per i seguenti Danni Indennizzabili e per le relative spese che il Fabbricato di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati:

1. Danni Materiali e Diretti;
2. spese di demolizione, sgombero e ripristino:
 - 2.1 spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall'autorità;
 - 2.2 spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato oggetto della garanzia, quando sono necessarie per eseguire le riparazioni.

I Danni Indennizzabili devono essere causati da uno o più dei seguenti eventi:

1. Incendio;
2. fulmine;
3. Esplosione, implosione, scoppio;
4. Onda Sonica;
5. caduta di corpi volanti (caduta di aeromobili o di altri corpi volanti anche non pilotati, o di loro parti o di cose che questi corpi volanti trasportano);
6. caduta di ascensori o montacarichi, compresi i danni alla cabina e alle relative parti meccaniche dell'impianto;
7. fumo, gas o vapori che si sviluppano a causa degli eventi previsti dai numeri precedenti o a causa di un guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato;
8. urto da parte di veicoli stradali che non sono di proprietà né in uso dell'Assicurato o dei membri del suo Nucleo Familiare, in transito sulla pubblica via.

1.3.1. Forma della garanzia, Somma Assicurata e Franchigie

La garanzia opera a:

- Valore Intero, per i Danni Materiali e Diretti. L'importo del Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Ricostruzione a Nuovo.
- Primo Rischio Assoluto, per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.

La garanzia copre fino alla Somma Assicurata indicato nella Scheda di Polizza.

Al pagamento dell'Indennizzo per i Danni Materiali e Diretti Crédit Agricole Assicurazioni applica una Franchigia di 150 euro per Sinistro.

L'Indennizzo per le spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro non può superare il 20% dell'Indennizzo che Crédit Agricole Assicurazioni paga per i Danni Materiali e Diretti.

L'Indennizzo per le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato non può superare il 10% dell'Indennizzo per i Danni Materiali e Diretti.

1.3.2. Esclusioni

Si applicano le esclusioni previste all'articolo 2.11 - Esclusioni comuni.

1.4. Danni da acqua condotta

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che il Fabbricato di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

I Danni Indennizzabili devono essere causati da fuoriuscita di acqua condotta causata da guasto o rottura accidentale di impianti idrici e di scarico del Fabbricato, impianti di riscaldamento o condizionamento.

1.4.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Ricostruzione a Nuovo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo di 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo. Crédit Agricole Assicurazioni applica una Franchigia di 250 euro per Sinistro.

Solo per i Danni Materiali e Diretti che il Fabbricato subisce per Rigurgito di fognature, la garanzia copre fino Limite di Indennizzo di 1.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo. Anche in questo caso, Crédit Agricole Assicurazioni applica una Franchigia di 250 euro per Sinistro.

1.4.2. Esclusioni

La garanzia non copre i danni causati da:

1. rottura dei raccordi tra l'impianto fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
2. gelo;
3. umidità, stillicidio o condensa;
4. anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami;

5. **occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie,**
6. **uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine,**
7. **Alluvione o Inondazione, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;**
8. **fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o formazione temporanea di corsi d'acqua a causa dell'evento.**

La garanzia non copre le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti del Fabbricato e degli Impianti, sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua, salvo quanto previsto dall'Art. 1.9 - Spese di ricerca guasto.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'Art.1.11- Esclusioni comuni.

1.4.3. Limitazioni di garanzia

L'Assicurato deve chiudere il rubinetto o la valvola idrica di adduzione del Fabbricato in caso di Disabitazione per periodi superiori a 7 giorni.

Se l'Assicurato non rispetta questi obblighi e si verifica un Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni applica uno Scoperto del 30%, con un minimo pari a 250 euro per Sinistro.

1.5. Danni da gelo

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che il Fabbricato di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

I Danni Indennizzabili devono essere causati dalla rottura di condutture o impianti del Fabbricato in conseguenza di gelo, che comportano spargimento di acqua.

1.5.1. Forma della garanzia, Massimale, Limite di Indennizzo, Franchigie

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Ricostruzione a Nuovo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo di 5.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo. Crédit Agricole Assicurazioni applica una Franchigia di 150 euro per Sinistro.

1.5.2. Esclusioni

La garanzia non copre i danni che sono causati dalla rottura di condutture, se tali condutture:

- sono installate in Fabbricati senza Impianto di riscaldamento, oppure
- sono installate all'esterno del Fabbricato, oppure;
- sono interrate.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 - Esclusioni comuni.

1.5.3. Limitazioni di garanzia

L'Assicurato deve mettere l'antigelo negli impianti nella misura opportuna e deve svuotare tali impianti in caso di Disabitazione per periodi superiori a 7 giorni.

Se l'Assicurato non rispetta questi obblighi e si verifica un Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni applica uno Scoperto del 30%, con un minimo pari a 150 euro per Sinistro.

1.6. Eventi naturali

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che il Fabbricato di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati:

1. Danni Materiali e Diretti;
2. spese di demolizione, sgombero e ripristino:
 - 2.1. spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall'autorità;
 - 2.2. spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato oggetto della garanzia, quando necessarie per eseguire le riparazioni.

I Danni Indennizzabili devono essere causati dai seguenti eventi:

1. uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine. La garanzia comprende i danni che si verificano all'interno dei Fabbricati a causa di rotture, brecce o lesioni che la violenza degli eventi atmosferici di cui sopra provoca al Tetto, alle pareti o ai Serramenti. **I danni devono avvenire nello stesso tempo dell'evento atmosferico. Inoltre, gli eventi atmosferici devono causare danni su una pluralità di immobili, assicurati e non, posti nelle vicinanze;**
2. sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

1.6.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La garanzia opera a Valore Intero.

Il Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Ricostruzione a Nuovo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo di 200.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con l'applicazione di una Franchigia di 250 euro per Sinistro.

In caso di grandine la garanzia copre fino al Limite di Indennizzo di 20.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con l'applicazione di una Franchigia di 250 euro per Sinistro.

1.6.2. Esclusioni

La garanzia non copre i danni che sono causati:

1. da Alluvione o Inondazione, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
2. da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o formazione temporanea di corsi d'acqua a causa dell'evento;
3. da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento;
4. da anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;
5. a tende e tendoni, comprese le relative intelaiature di sostegno, salvo che questi non siano stati automaticamente riposti con apposito meccanismo di chiusura tramite anemometro, oppure che siano stati con efficacia protetti nel proprio alloggiamento fisso e solidale con il Fabbricato; in caso di impianti non dotati di anemometro, il sinistro verrà risarcito con uno scoperto del 30%, fermo il minimo indicato all'Art. 1.6.1.

6. a ombrelloni;
7. a pannelli solari o fotovoltaici, comprese le relative intelaiature di sostegno;
8. da occlusione o intasamento delle gronde e dei pluviali, quando non derivano da un eccesso di grandine, acqua o neve;
9. a cose mobili (cioè, prive di adeguata Struttura Portante solidale con il Fabbricato o con il terreno) che si trovano all'aperto, anche se riparate o protette da balconi, aggetti, logge, verande;
10. alle opere di impermeabilizzazione del Fabbricato, quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti per sovraccarico di neve.

La garanzia non copre i danni solo estetici e non funzionali ai beni assicurati.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

1.6.3. Limitazioni di garanzia

L'Assicurato deve chiudere tapparelle e persiane in caso di forte vento o di Disabitazione per periodi superiori a 7 giorni.

Se l'Assicurato non rispetta questi obblighi e si verifica un Sinistro, si applica uno Scoperto del 30%, con un minimo pari a 250 euro per Sinistro.

1.7. Atti vandalici

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che il Fabbricato di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

I Danni Indennizzabili devono essere causati da atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di Furto o tentato Furto.

1.7.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Ricostruzione a Nuovo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo di 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con l'applicazione di una Franchigia di 150 euro per Sinistro.

1.7.2. Esclusioni

La garanzia non copre:

1. graffiti e altre scritte sulle superfici esterne del Fabbricato;
2. i danni che sono causati da uno degli occupanti del Fabbricato.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 Esclusioni comuni.

1.8. Fenomeno Elettrico

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che il Fabbricato di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

I Danni Indennizzabili devono essere causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, tra cui l'azione del Fulmine, che danneggiano impianti di pertinenza del Fabbricato.

1.8.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Ricostruzione a Nuovo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo di 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con l'applicazione di una Franchigia di 150 euro per Sinistro.

1.8.2. Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 - Esclusioni comuni.

1.9. Spese di ricerca guasto

Crédit Agricole Assicurazioni paga un Indennizzo per le spese per la demolizione, lo sgombero ed il ripristino di parti del Fabbricato effettuate allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura dell'Impianto Fisso di competenza del Fabbricato di proprietà dell'Assicurato, che ha causato lo spargimento d'acqua, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

La garanzia copre solo se la rottura dell'Impianto è coperta da almeno una delle seguenti garanzie:

1. Danni da acqua condotta (☞ Art. 1.4)
2. Danni da gelo (☞ Art. 1.5)
3. Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato (☞ Art. 3.3)

1.9.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Ricostruzione a Nuovo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo indicata nella Scheda di Polizza, che può essere di 1.500 euro, 3.000 euro o 5.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, in base alla scelta effettuata dal Cliente.

1.9.2. Esclusioni

La garanzia non copre i danni causati da Rigurgito da fognature.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.11 - Esclusioni comuni.

1.10. Danni ai Cristalli

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che il Fabbricato di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

I Danni Indennizzabili devono derivare da evento accidentale.

La garanzia copre **solo se il danno non è coperto da altre garanzie del Contratto di Assicurazione.**



Esempio - Funzionamento della garanzia danni ai cristalli

Caso 1 – Danno coperto dalla garanzia “Danni ai Cristalli”

Durante dei lavori domestici, una scala cade e urta accidentalmente contro una finestra. Il danno alla finestra è coperto dalla garanzia “Danni ai cristalli”.

Caso 2 – Danno coperto da una garanzia diversa dalla garanzia “Danni ai Cristalli”

A causa di una tromba d’aria, un oggetto trasportato da essa colpisce il vetro della finestra di casa e la danneggia. Il danno alla finestra è coperto dalla garanzia “Eventi Naturali”.

1.10.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Ricostruzione a Nuovo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo 2.500 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con l’applicazione di una Franchigia di 70 euro.

1.10.2. Esclusioni

La garanzia non copre le rigature, graffiature, screpolature e scheggiature.

Inoltre, la garanzia non copre i danni:

1. che si verificano durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedono prestazioni d’opera;
2. che sono causati da inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
3. che sono causati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
4. a sorgenti luminose ed insegne a causa di riscaldamento o corto circuito;
5. che sono causati dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del Fabbricato;
6. ai lucernari,
7. ai pannelli fotovoltaici e solari.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all’articolo 2.11 - Esclusioni comuni.

1.11. Esclusioni comuni

Per tutte le garanzie della sezione Danni al Fabbricato, sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, quando il Sinistro avviene in relazione a tali eventi;
2. causati da emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell’atomo, oppure provocata dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da dolo dell’Assicurato e dalle persone delle quali debba rispondere per legge;
4. causati da atti di Terrorismo;
5. causati a veicoli o natanti;
6. causati da normale usura e corrosione;
7. causati ad alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi coperti dalla garanzia;
8. dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l’installatore;
9. causati da smarrimento, Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati;

10. indiretti quali qualsiasi danno che non riguarda la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati.

1.12. Tabella riassuntiva di Somma Assicurata, Limite di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

Sezione Danni al Fabbricato					
Articolo	Garanzia/ Danni Indennizzabili	Forma della garanzia	Limite di Indennizzo	Scoperto	Franchigia
Art. 2.3 Incendio, Esplosione e Scoppio					
Let. A	Danni Materiali e Diretti	Valore di ricostruzione a nuovo	Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza	Non applicabile	150 euro per Sinistro
Let. B punto i	Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro	Primo Rischio Assoluto	Fino al 20% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato per i Danni Materiali e Diretti	Non applicabile	Non Applicabile
Let. B punto ii	Spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato	Primo Rischio Assoluto	Fino a raggiungere il 10% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato per i Danni Materiali e Diretti	Non applicabile	Non Applicabile
Art. 1.4 Danni da acqua condotta					
1.4	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con Limite di Indennizzo di 1.000 euro in caso di Rigurgito	30% con il minimo di 250 euro in caso di inosservanza da parte dell'Assicurato dei limiti di cui all'Art. 2.4.3 "Limitazioni di garanzia"	250 euro per Sinistro

Art. 1.5 Danni da gelo

1.5	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di 5.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	30% con il minimo di 150 euro in caso di inosservanza da parte dell'Assicurato dei limiti di cui all'Art. 2.5.3 "Limitazioni di garanzia"	150 euro per Sinistro
-----	---------------------------	------------------------	---	---	-----------------------

Art. 1.6 Eventi Naturali

1.6	Danni Materiali e Diretti	Valore Intero	Fino a 200.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo. In caso di grandine, fino a un importo di 20.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	30% con il minimo di 250 euro in caso di inosservanza da parte dell'Assicurato dei limiti di cui all'Art. 2.6.3 "Limitazioni di garanzia"	250 euro per Sinistro
-----	---------------------------	---------------	--	---	-----------------------

Art. 1.7 Atti Vandalici

1.7	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	150 euro per Sinistro
-----	---------------------------	------------------------	--	-----------------	-----------------------

Art. 1.8 Fenomeno Elettrico

1.8	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	150 euro per Sinistro
-----	---------------------------	------------------------	--	-----------------	-----------------------

Art. 1.9 Spese di ricerca guasto

1.9	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo in alternativa, di 1.500 euro 3.000 euro 5.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	Non applicabile
-----	---------------------------	------------------------	---	-----------------	-----------------

Art. 1.10 Danni ai Cristalli

1.10	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di 2.500 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	70 euro per Sinistro
------	---------------------------	------------------------	---	-----------------	----------------------

2. Sezione Danni al Contenuto

Questa sezione è sempre attiva.

2.1. Garanzie base

- Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio (☞ Art. 2.3)
- Danni da acqua condotta (☞ Art. 2.4)
- Eventi naturali (☞ Art. 2.5)
- Atti vandalici (☞ Art.2.6)
- Fenomeno Elettrico (☞ Art. 2.7)
- Danni ai Cristalli (☞ Art. 2.8)
- Estensione a periodo di villeggiatura (☞ Art. 2.9)

2.2. Estensione delle garanzie

Le garanzie di questa sezione valgono anche per i Sinistri che sono causati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali deve rispondere secondo la legge, compresi i membri del suo Nucleo Familiare.

2.3. Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio

La garanzia vale per i seguenti Danni Indennizzabili e per le relative spese che il Contenuto di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati:

1. Danni Materiali e Diretti;
2. spese di demolizione, sgombero e ripristino:
 - 2.1 spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall'autorità;
 - 2.2 spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato oggetto della garanzia, quando sono necessarie per eseguire riparazioni;

2.3 spese di rifacimento materiale dei Documenti Personali andati distrutti e relativi ai componenti del Nucleo Familiare.

I Danni Indennizzabili devono essere causati da uno o più dei seguenti eventi:

1. Incendio;
2. Fulmine;
3. Esplosione, Implosione, Scoppio;
4. Onda Sonica;
5. caduta di corpi volanti (la caduta di aeromobili o di altri corpi volanti anche non pilotati, o di loro parti o di cose che tali corpi volanti trasportano);
6. caduta di ascensori o montacarichi compresi i danni alla cabina e relative parti meccaniche dell'impianto;
7. fumo, gas, vapori sviluppatisi a causa degli eventi previsti dalle lettere precedenti o a causa di un guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato.

2.3.1. Forma della garanzia, Somma Assicurata e Franchigie

La garanzia opera, a seconda della scelta del Cliente che risulta dalla Scheda di Polizza:

a Valore Intero:

- Valore Intero per i Danni Materiali e Diretti. L'importo del Danno Indennizzabile del Contenuto si determina in base al Valore di Rimpiazzo.
- Primo Rischio Assoluto, per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.

oppure

a Primo Rischio Assoluto:

- Primo Rischio Assoluto per i Danni Materiali e Diretti. L'importo del Danno Indennizzabile del Contenuto si determina in base al Valore di Rimpiazzo.
- Primo Rischio Assoluto, per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.

La garanzia copre fino alla Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza. Per i Danni Materiali e Diretti, Crédit Agricole Assicurazioni applica una Franchigia di 150 euro per Sinistro.

L'Indennizzo per le spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui non può superare il 20% dell'Indennizzo che Crédit Agricole Assicurazioni paga per i Danni Materiali e Diretti.

L'Indennizzo per le spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento non può superare il 10% dell'Indennizzo pagato per i Danni Materiali e Diretti.

L'Indennizzo delle spese di rifacimento Documenti Personali è pari massimo a 2.500 euro per Sinistro.



Esempio

Calcolo dell'indennizzo a valore intero (con applicazione della Regola Proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile)

Esempio:

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = 20.000 euro
- Ammontare del danno (Valore del Contenuto distrutto) = 30.000 euro
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = 50.000 euro

Il valore accertato è superiore a quanto dichiarato nella Scheda di Polizza, viene applicata la Regola Proporzionale.

Si applica la formula: Indennizzo = (Somma Assicurata del Contenuto / Valore del Contenuto effettivo)

- Indennizzo = (20.000 euro / 50.000 euro) x 30.000 euro = 12.000 euro

Calcolo dell'indennizzo a Primo Rischio Assoluto (senza applicazione della Regola Proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile)

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = 20.000 euro
- Danno causato dall'Incendio (valore del Contenuto distrutto) = 30.000 euro
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = 50.000 euro

L'indennizzo avviene sino a raggiungere la Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza

- Indennizzo = 20.000 euro

2.3.2. Esclusioni

Si applicano le esclusioni previste all'articolo 3.10 - Esclusioni comuni.

2.4. Danni da acqua condotta

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che il Contenuto di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

I Danni Indennizzabili devono essere causati da fuoriuscita di acqua condotta causata da guasto o rottura accidentale di impianti idrici e di scarico del Fabbricato, impianti di riscaldamento o condizionamento.

2.4.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile al Contenuto si determina in base al Valore di Rimpiazzo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo. Crédit Agricole Assicurazioni applica una Franchigia di 250 euro.

Solo per i Danni Materiali e Diretti che il Contenuto subisce per Rigurgito di fognature, la garanzia copre fino a un Limite di Indennizzo di 1.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo. Anche in questo caso, Crédit Agricole Assicurazioni applica una Franchigia di 250 euro.

2.4.2. Esclusioni

La garanzia non copre i danni che derivano da:

1. rottura dei raccordi tra Impianto Fisso di distribuzione e gli elettrodomestici;
2. gelo;
3. umidità, stillicidio o condensa;
4. anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua o liquami;

5. **occlusioni o intasamento di pluviali o grondaie,**
6. **uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine,**
7. **Alluvione o Inondazione, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, gelicidio, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;**
8. **fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o formazione temporanea di corsi d'acqua a causa dell'evento.**

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.10 Esclusioni comuni.

2.4.3. Limitazioni di garanzia

L'Assicurato deve chiudere il rubinetto o la valvola idrica di adduzione del Fabbricato in caso di Disabitazione per periodi superiori a 7 giorni.

Se l'Assicurato non rispetta questi obblighi e si verifica un Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni applica uno Scoperto del 30%, con un minimo pari a 250 euro per Sinistro.

2.5. Eventi naturali

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che il Contenuto di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

I Danni Indennizzabili devono essere causati da:

1. uragano, bufera, tempesta, nubifragio, temporale, vento e cose da esso trascinate o abbattute, trombe d'aria, grandine. La garanzia comprende i danni che si verificano anche all'interno dei Fabbricati a causa di rotture, brecce o lesioni che la violenza degli eventi atmosferici di cui sopra provoca al Tetto, alle pareti o ai Serramenti. I danni devono essere avvenuti nello stesso tempo dell'evento atmosferico. Inoltre, gli eventi atmosferici devono causare danni su una pluralità di immobili, assicurati e non, posti nelle vicinanze;
2. sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

2.5.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie

La garanzia copre, a seconda della scelta del Cliente che risulta dalla Scheda di Polizza:

a Valore Intero:

- Valore Intero i Danni Materiali e Diretti. L'importo del Danno Indennizzabile del Contenuto si determina in base al Valore di Rimpiazzo.
- Primo Rischio Assoluto, per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.

oppure

a Primo Rischio Assoluto:

- Primo Rischio Assoluto per i Danni Materiali e Diretti. L'importo del Danno Indennizzabile del Contenuto si determina in base al Valore di Rimpiazzo.
- Primo Rischio Assoluto, per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.

Il Danno Indennizzabile al Contenuto si determina in base al Valore di Rimpiazzo.

La garanzia copre fino Limite di Indennizzo di 20.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con l'applicazione di una Franchigia di 250 euro per Sinistro.



Esempio

Per il calcolo dell'indennizzo a Valore Intero (con applicazione della Regola Proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile) si applica la formula seguente:

Indennizzo = (Somma assicurata del Contenuto / Valore del Contenuto effettivo) x Importo del danno

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = 20.000 euro
- Importo del danno (valore del Contenuto distrutto) = 30.000 euro
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = 50.000 euro

Il valore accertato è superiore a quanto dichiarato nella Scheda di Polizza.

Indennizzo = (20.000 euro / 50.000 euro) x 30.000 euro = 12.000 euro, a cui si sottrae la Franchigia di 250 euro, per un indennizzo totale di 11.750 euro

Calcolo dell'indennizzo a Primo Rischio Assoluto (senza applicazione della Regola Proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile)

- Somma assicurata per il Contenuto dell'Abitazione = 20.000 euro
- Importo del danno (valore del Contenuto distrutto) = 30.000 euro
- Valore totale accertato del Contenuto al momento del Sinistro = 50.000 euro

Crédit Agricole Assicurazioni riconosce l'indennizzo sino al raggiungimento della Somma assicurata indicata nella Scheda di Polizza

- Indennizzo = 20.000 euro, a cui si sottrae la Franchigia di 250 euro, per un indennizzo totale di 19.750 euro

2.5.2. Esclusioni

La garanzia non copre i danni che sono causati:

1. da Alluvione o Inondazione, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
2. da fuoriuscita di acqua dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, ruscellaggio o formazione temporanea di corsi d'acqua a causa dell'evento;
3. da infiltrazione o penetrazione di acqua attraverso difetti o lesioni nelle impermeabilizzazioni preesistenti all'evento;
4. da anormale o mancato funzionamento di pompe di sollevamento ed evacuazione di acqua;
5. a cose mobili (cioè, prive di adeguata Struttura Portante solidale con il Fabbricato o con il terreno) che si trovano all'aperto, anche se in posizione riparata o protetta da balconi, aggetti, logge, verande;
6. alle opere di impermeabilizzazione del Fabbricato, quando il loro danneggiamento non è causato da crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti per il sovraccarico di neve.

La garanzia non copre i danni solo estetici e non funzionali ai beni assicurati.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 3.10 Esclusioni comuni.

2.5.3. Limitazioni di garanzia

L'Assicurato deve chiudere tapparelle e persiane in caso di forte vento o di Disabitazione per periodi superiori a 7 giorni.

Se l'Assicurato non rispetta questi obblighi e si verifica un Sinistro, **Crédit Agricole Assicurazioni applica uno Scoperto del 30%, con un minimo di 250 euro per Sinistro.**

2.6. Atti vandalici

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che il Contenuto di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

I Danni Indennizzabili devono essere causati da atti vandalici o dolosi in genere, anche in caso di Furto o tentato Furto.

2.6.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile al Contenuto si determina in base al Valore di Rimpiazzo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo di 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con l'applicazione di una Franchigia di 150 euro.

2.6.2. Esclusioni

La garanzia non copre i danni causati da uno degli occupanti del Fabbricato.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.10 Esclusioni comuni.

2.7. Fenomeno Elettrico

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che il Contenuto di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

I Danni Indennizzabili devono essere causati da correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, tra cui l'azione del Fulmine, che danneggiano elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale.

2.7.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile al Contenuto si determina in base al Valore di Rimpiazzo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo di 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con l'applicazione di una Franchigia di 150 euro per Sinistro.

La garanzia non copre i danni a elettrodomestici, impianti audiovisivi ed altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso domestico, hobbistico o personale di oltre 5 anni.

2.7.2. Esclusioni

La garanzia non copre i danni:

1. ad apparecchi di oltre 5 anni;
2. da spese per il recupero di dati informatici;
3. ai supporti dati (CD, DVD, ecc.) e al contenuto degli elettrodomestici danneggiati;
4. causati da usura degli apparecchi;
5. ad apparecchi per uso professionale.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.10 Esclusioni comuni.

2.8. Danni ai Cristalli

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che il Contenuto di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

I Danni Indennizzabili devono derivare da evento accidentale.

La garanzia copre **solo se il danno non è coperto da altre garanzie del Contratto di Assicurazione.**



Esempio - Funzionamento della garanzia Danni ai Cristalli

Caso 1 – Danno coperto dalla garanzia “Danni ai Cristalli (contenuto)”

In occasione di un incidente domestico, cade una pirofila sullo sportello di vetro del forno aperto, che si rompe accidentalmente. Il danno è coperto dalla garanzia “Danni ai Cristalli”.

Caso 2 – Danno coperto da una garanzia diversa dalla garanzia “Danni ai Cristalli (contenuto)”

In occasione di un furto, i ladri rompono un tavolino di cristallo. L'evento è coperto dalla garanzia “Atti vandalici”.

2.8.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile al Contenuto si determina in base al Valore di Rimpiazzo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo di 2.500 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, e con l'applicazione di una Franchigia di 70 euro per Sinistro.

2.8.2. Esclusioni

La garanzia non copre le rigature, graffiature, screpolature e scheggiature.

Inoltre, la garanzia non copre i danni:

1. che si sono verificati durante montaggi, trasporti, traslochi, rimozioni, riparazioni, restauri e lavori in genere che richiedono prestazioni d'opera;
2. causati da inadeguato montaggio o fissaggio dei supporti;
3. causati da vizio di costruzione, difettosa installazione o carenza di manutenzione;
4. a sorgenti luminose ed insegue a causa di riscaldamento o corto circuito;
5. causati dal crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso o da assestamenti del Fabbricato;
6. ai lucernari.

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.10 Esclusioni comuni.

2.9. Estensione a periodo di villeggiatura

Se il Cliente assicura l'Abitazione Principale, la garanzia copre anche per i Danni Materiali e Diretti subiti dagli Oggetti Personali di proprietà dell'Assicurato e dei membri del suo Nucleo Familiare avvenuti nei locali in cui soggiornano durante il periodo di villeggiatura, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

2.9.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile al Contenuto si determina in base al Valore di Rimpiazzo.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo di 3.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con il limite di 300 per euro singolo oggetto, e con l'applicazione di una Franchigia di 150 euro per Sinistro.

2.9.2. Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 2.10 Esclusioni comuni .

2.10. Esclusioni comuni

Per tutte le garanzie della Sezione Danni al Contenuto, sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, quando il Sinistro avviene in relazione a tali eventi;
2. causati da emanazione di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da dolo dell'Assicurato e dalle persone delle quali debba rispondere per legge;
4. causati da atti di Terrorismo;
5. causati a veicoli o natanti;
6. causati da normale usura e corrosione;
7. causati ad alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali opera la garanzia;
8. dei quali deve rispondere per legge o contratto il costruttore, il fornitore o l'installatore;
9. causati da smarrimento, Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi assicurati;
10. indiretti quali qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, da mancato godimento od uso delle cose assicurate, di altri eventuali pregiudizi o di perdita dei profitti sperati.

2.11. Tabella riassuntiva di Somma Assicurata, Limite di Indennizzo, Scoperti e Franchigie

Sezione Danni al Contenuto					
Articolo	Garanzia/ Danni Indennizzabili	Forma della garanzia	Massimale	Scoperto	Franchigia
Art. 2.3 3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio					
2.3.1	Danni Materiali e Diretti	Valore Intero (in alternativa a Primo Rischio Assoluto a seconda della scelta del Cliente)	Somma Assicurata indicata nella Scheda di Polizza	Non applicabile	150 euro per Sinistro

2.3.1 punto B i.	Spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro	Primo Rischio Assoluto	Fino al 20% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato per i Danni Materiali e Diretti	Non applicabile	Non applicabile
2.3 punto B ii.	Spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato	Primo Rischio Assoluto	Fino a raggiungere il 10% dell'ammontare dell'Indennizzo liquidato per i Danni Materiali e Diretti	Non applicabile	Non applicabile

Art. 2.4 Danni da acqua condotta

2.4	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con Limite di Indennizzo di 1.000 euro in caso di Rigurgito	30% con il minimo di 250 euro in caso di inosservanza da parte dell'Assicurato dei limiti di cui all'Art. 2.4.3 "Limitazioni di garanzia"	250 euro per Sinistro
-----	---------------------------	------------------------	---	---	-----------------------

Art. 2.5 Eventi naturali

2.5	Danni Materiali e Diretti	Valore Intero (in alternativa a Primo Rischio Assoluto a seconda della scelta del Cliente)	Fino a un importo di 20.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	30% con il minimo di 250 euro in caso di inosservanza da parte dell'Assicurato dei limiti di cui all'Art. 2.5.3 "Limitazioni di garanzia"	250 euro per Sinistro
-----	---------------------------	--	--	---	-----------------------

Art. 2.6 Atti vandalici

2.6	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	150 euro per Sinistro
-----	---------------------------	------------------------	--	-----------------	-----------------------

Art. 2.7 Fenomeno Elettrico

2.7	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	150 euro per Sinistro
-----	---------------------------	------------------------	--	-----------------	-----------------------

Art. 2.8 Danni ai Cristalli

2.8	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di 2.500 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	70 euro per Sinistro
-----	---------------------------	------------------------	---	-----------------	----------------------

Art. 2.9 Estensione a periodo di villeggiatura

2.9.1	Danni Materiali e Diretti	Primo Rischio Assoluto	Fino a un importo di 3.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, con il limite di 300 euro per singolo oggetto	Non applicabile	150 euro per Sinistro
-------	---------------------------	------------------------	--	-----------------	-----------------------

3. Sezione Danni a terzi

Questa sezione è sempre attiva.

3.1. Garanzie base

- Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato (☞ Art. 3.3);
- Responsabilità civile della conduzione del Fabbricato (☞ Art. 3.4);
- Responsabilità civile per danni a terzi da Incendio (c.d. Ricorso Terzi da Incendio) (☞ Art. 3.5);
- Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. Rischio Locativo) (☞ Art. 3.6).

3.2. Massimale

La garanzia copre fino al **Massimale di 1.000.000 di euro, se non indicato diversamente.**

Il Massimale rappresenta la massima esposizione della Compagnia tra tutte le coperture prestate all'interno di questa sezione.

3.3. Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato

La garanzia copre solo se il Fabbricato è di proprietà dell'Assicurato.

Crédit Agricole Assicurazioni copre l'Assicurato, proprietario del Fabbricato, per le somme che deve pagare per legge come risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale responsabile civile per danni involontariamente causati a terzi per

- morte,
- lesioni personali e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un fatto che si verificato in relazione alla proprietà del Fabbricato, compresa l'area dove sorge il Fabbricato, le piante, gli arbusti e i vegetali in genere, purché di proprietà dell'Assicurato.

3.3.1. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- **l'Assicurato proprietario del Fabbricato o altri comproprietari dello stesso;**
- **i membri del Nucleo Familiare del Cliente e dell'Assicurato;**
- **i coniugi, il convivente more uxorio, i genitori e i figli, sia dell'Assicurato che del Cliente, e dei soggetti appartenenti ai relativi Nuclei Familiari, anche se non rientrano nel Nucleo Familiare dell'Assicurato o del Cliente;**
- **i Lavoratori Domestici e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.**

3.3.2. Esclusioni

La garanzia non copre i danni:

1. **causati da recinzioni in muratura di altezza superiore a 2 metri;**
2. **causati da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, d'ampliamento, sopraelevazione o demolizioni;**
3. **causati, anche se in parte o indirettamente, da amianto o da materiali contenenti amianto;**
4. **causati da spargimento di acqua o da Rigurgito di fogne se non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli che derivano solo da umidità, stillicidio e in genere da insalubrità del Fabbricato.**

Si applicano le esclusioni previste all'articolo 3.7 Esclusioni.

3.4. Responsabilità civile dalla conduzione del Fabbricato

La garanzia copre solo se l'Assicurato utilizza direttamente il Fabbricato. L'Assicurato può essere il proprietario del Fabbricato o il diverso soggetto che ne ha la legale disponibilità.

Crédit Agricole Assicurazioni copre gli Assicurati, cioè:

- il proprietario o diverso soggetto che ha la legale disponibilità del Fabbricato, o
- i membri del suo Nucleo Familiare,

per le somme che gli Assicurati devono pagare per legge come risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali responsabili civili per danni involontariamente causati a terzi per

- morte,
- lesioni personali e
- danneggiamenti a cose e animali

in conseguenza di un fatto che deriva dall'uso e custodia del Fabbricato.

3.4.1. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato;
- i membri del Nucleo Familiare del Cliente e dell'Assicurato; nonché i coniugi, convivente more uxorio, i genitori e i figli, sia dell'Assicurato che del Cliente, e dei soggetti che appartengono ai relativi Nuclei Familiari anche se non rientrano nel Nucleo Familiare dell'Assicurato o del Cliente;
- i Lavoratori Domestici e le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio.

3.4.2. Esclusioni

Si applicano le esclusioni previste all'articolo 3.7 Esclusioni.

3.5. Responsabilità civile per danni a Terzi da Incendio (c.d. Ricorso Terzi da Incendio)

Questa sezione è sempre attiva.

Crédit Agricole Assicurazioni copre gli Assicurati, cioè:

- il proprietario o diverso soggetto che ha la legale disponibilità del Fabbricato
- i membri del suo Nucleo Familiare,

per le somme che devono pagare per legge come risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali responsabili civili per Danni Materiali e Diretti causati alle cose di terzi in conseguenza di Sinistro causato da Incendio, Esplosione o Scoppio indennizzabile a termini della garanzia all'Art. 1.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio della Sezione Danni al Fabbricato e all'Art. 2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio della sezione Danni al Contenuto.

3.5.1. Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- l'Assicurato;
- i membri del Nucleo Familiare e del Cliente e dell'Assicurato; nonché i coniugi, convivente more uxorio, i genitori e i figli, sia dell'Assicurato che del Cliente, e dei soggetti che appartengono ai relativi Nuclei Familiari, anche se non rientrano nel Nucleo Familiare dell'Assicurato o del Cliente.

3.5.2. Esclusioni

Si applicano le esclusioni previste all'articolo 3.7 Esclusioni.

3.6. Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. Rischio Locativo)

La garanzia copre solo se il Fabbricato è locato all'Assicurato, diverso dal proprietario, che ne ha la legale disponibilità.

Crédit Agricole Assicurazioni copre gli Assicurati, cioè:

- il soggetto, diverso dal proprietario, che ha la legale disponibilità del Fabbricato,
- i membri del suo Nucleo Familiare,

che sono inquilini del Fabbricato, per le somme che devono pagare per legge come risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali responsabili civili per danni involontariamente causati a terzi per Danni Materiali e Diretti causati al Fabbricato in locazione e in conseguenza di Sinistro causato da Incendio, Esplosione o Scoppio del proprio Contenuto, secondo gli articoli 1588, 1589, 1611 del Codice Civile.

La garanzia è valida solo per i Sinistri coperti ai sensi della garanzia all'Art. 2.3 Danni da Incendio, Esplosione e Scoppio della Sezione Danni al Contenuto, anche causati con colpa dell'Assicurato.

3.7. Esclusioni

La garanzia non copre i danni:

1. determinati con dolo dell'Assicurato, salvo se compiuti da persone delle quali debba rispondere per legge;
2. da Furto e Rapina;
3. alle cose altrui da Incendio, Esplosione, Scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all'Art. 3.6 Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. Rischio Locativo) e all'Art. 3.5 Responsabilità civile per danni a Terzi da Incendio (c.d. Ricorso Terzi da Incendio);
4. a cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto all'Art. 3.6 Responsabilità civile dell'inquilino (c.d. Rischio Locativo), e all'Art. 3.3 Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato solo per gli impianti (quali gas, luce, acqua, telefono, ecc.) posti al servizio del Fabbricato e di proprietà delle aziende o società di erogazione;
5. che derivano dall'esercizio, di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche e professionali e comunque retribuite;
6. causati a terzi dai Lavoratori Domestici, nonché i danni fisici subiti dagli stessi durante lo svolgimento dell'attività per conto dell'Assicurato;
7. che derivano dalla proprietà del Fabbricato, salvo quanto previsto all'Art. 3.3 Responsabilità civile della proprietà del Fabbricato;
8. che si sono verificati in occasione di atti di guerra, insurrezione, Terrorismo, di occupazione militare e invasione, se il Sinistro avviene in relazione a tali eventi;
9. che si sono verificati in occasione di fuoriuscita di calore o radiazioni, conseguente alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
10. determinati da Alluvione o Inondazione, mareggiate o maremoti, Terremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, cedimenti, franamenti o smottamenti del terreno, valanghe, slavine e spostamenti d'aria provocati in loro conseguenza;
11. che derivano da detenzione o impiego di esplosivi;
12. a carattere punitivo o sanzionatorio, di qualunque natura;
13. che conseguono a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a causa di rottura accidentale di impianti e condutture del Fabbricato;
14. da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, ancorché conseguenti a Sinistro indennizzabile;
15. a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.

4. Sezione Assistenza Casa

4.1. Che cosa è assicurato?

Assistenza Casa	
Invio di un elettricista in caso di urgenza	Spese viaggio per persona designata all'affido del minore
Invio di un idraulico in caso di urgenza	Invio di un Vetraio
Interventi di emergenza per danni d'acqua	Sistemazione provvisoria d'emergenza
Invio di un Fabbro o Falegname	Invio di un Tapparellista in caso di urgenza
Invio di una Guardia Giurata	Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione
Ripristino dell'agibilità	Invio di un tecnico del gas
Rientro anticipato	Check-up gas
Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia dopo le dimissioni	Check-up elettricità
Invio babysitter	Trasloco definitivo
	Servizio di ricerca artigiani convenzionati

Questa sezione è sempre inclusa

Crédit Agricole Assicurazioni affida la gestione del servizio di assistenza a Inter Partner Assistance S.A. che si avvale della struttura organizzativa della Inter Partner Assistance Services S.r.l. (di seguito nominata Centrale Operativa).

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente e solo alla Centrale Operativa.

La Centrale Operativa è disponibile dal lunedì alla domenica - 24 ore su 24 - ai seguenti recapiti:

Inter Partner Assistance Services S.r.l.

Indirizzo: Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

- Numero Verde: 800 /088 292 (numero verde dall'Italia)
- Telefono: +39 / 0287310199 (per chiamate dall'estero)

4.2. Oggetto

In caso di Sinistro, Crédit Agricole Assicurazioni offre all'Assicurato le Prestazioni di Assistenza indicate all'Art.3.3, grazie a una convenzione stipulata con Inter Partner Assistance S.A..

Salvo quanto specificato all'interno delle singole Prestazioni di Assistenza, la garanzia si attiva:

- mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;
- **per un massimo di 3 Sinistri per ogni Prestazione di Assistenza, durante ciascun Periodo Assicurativo.** Per le prestazioni di consulenza o le informazioni, per cui non è possibile rispondere subito, la Centrale Operativa ricontatta l'Assicurato entro le successive 48 ore.

Se si verifica un Sinistro e l'Assicurato non contatta la Struttura Organizzativa, l'Assicurato perde il diritto alle Prestazioni di Assistenza.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni:

- causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale sono fornite le Prestazioni di Assistenza;
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

L'Assicurato libera i medici che lo hanno visitato o curato dal segreto professionale nei confronti della Centrale Operativa per i Sinistri relativi alla garanzia Assistenza.

Gli interventi sui fabbricati di terzi o su parti di proprietà comune dell'edificio sono effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa ha ottenuto autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione pubblica o dell'autorità comunale eventualmente interessata. **Se i danni sono attribuibili a responsabilità del Condominio o di terzi, Crédit Agricole Assicurazioni ha diritto di Rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.**

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più Prestazioni di Assistenza, Crédit Agricole Assicurazioni non è tenuta a fornire prestazioni alternative di nessun tipo.

Le eccedenze ai Massimali e ai Limiti di Indennizzo e gli anticipi di denaro previsti nelle singole Prestazioni di Assistenza sono pagati solo se l'Assicurato fornisce alla Centrale Operativa garanzie adeguate alla restituzione di ogni somma anticipata, anche tramite persona da lui indicata.

L'Assicurato deve rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorsi 30 giorni deve restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

4.3. Prestazioni di Assistenza, Limite di Indennizzo ed esclusioni

Prestazioni	Limiti di Indennizzo, Scoperti e Franchigie	Esclusioni
-------------	---	------------

4.3.1. Invio di un elettricista in caso di urgenza

<p>Se manca anche parzialmente la corrente elettrica nei locali del Fabbricato a causa di guasti agli interruttori di accensione, impianti di distribuzione interna, prese di corrente o in caso di guasto o Scasso dell'Impianto di Allarme, la Centrale Operativa invia un elettricista convenzionato e comunica, su richiesta, la tariffa oraria. La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.</p>	<p>Limite di Indennizzo: 250 euro per Sinistro e 750 euro per Periodo Assicurativo.</p>	<p>I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'Assicurato.</p> <p>La garanzia non copre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui si trova il Fabbricato; • gli interventi chiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'ente erogatore; • gli interventi per corto circuito provocato da negligenza o dolo dell'Assicurato.
---	--	--

4.3.2. Invio di un idraulico in caso di urgenza

In caso di:

- Allagamento o infiltrazione nel Fabbricato causata da rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad esso pertinente,
- mancanza totale di acqua non causata da temporanea sospensione della distribuzione, a causa di rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad esso pertinente,

- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico,

la Centrale Operativa invia un idraulico convenzionato e comunica, su richiesta, la tariffa oraria.

La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non anche quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.

Limite di Indennizzo: 250 euro per Sinistro e 750 euro per Periodo Assicurativo.

I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'Assicurato.

La garanzia non copre:

- gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti causati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- gli interventi richiesti a causa di infiltrazioni, Rigurgiti, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

4.3.3. Interventi di emergenza per danni d'acqua

Se a causa di:

- Allagamento o infiltrazione nel Fabbricato causata da rottura, otturazione o guasto delle tubature fisse dell'impianto idraulico ad esso pertinente,
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari a causa dell'otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico

è necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento del Fabbricato e del Contenuto, la Centrale Operativa invia personale convenzionato, specializzato in tecniche di asciugatura e comunica, su richiesta, la tariffa oraria.

Limite d'Indennizzo: 250 euro per Sinistro e 1.000 euro per Periodo Assicurativo.

La copertura non copre:

- gli interventi su apparecchi mobili (scaldacqua/boiler, caldaia, etc.), per guasti causati dal loro utilizzo, su tubature o rubinetterie a loro collegate;
- gli interventi in caso di interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- gli interventi richiesti a causa di infiltrazioni, Rigurgiti, straripamenti, otturazione delle tubazioni mobili dei servizi igienico-sanitari.

4.3.4. Invio di un Fabbro o Falegname

In caso di:

- Furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura;
- Furto tentato o consumato, Incendio, Esplosione o Scoppio che compromette in modo grave la funzionalità di accesso e pregiudica la sicurezza del Fabbricato;

la Centrale Operativa invia un fabbro o falegname convenzionato e comunica, su richiesta, la tariffa oraria.

In caso di Furto, smarrimento e tentato Furto, l'Assicurato deve presentare alla Centrale Operativa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti del luogo. **La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.**

Limite d'Indennizzo: 250 euro per Sinistro e 750 euro per Periodo Assicurativo.

I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'Assicurato.

4.3.5. Invio di una Guardia Giurata

Se a causa di atti di vandalismo, Furto o tentato Furto, la sicurezza del Fabbricato è a rischio, la Centrale Operativa invia nel minor tempo possibile una guardia giurata convenzionata e comunica, su richiesta, la tariffa oraria.

L'Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti del luogo.

Se non è possibile reperire una guardia giurata, la Struttura Organizzativa dà specifiche istruzioni all'Assicurato.

La garanzia copre anche il costo del piantonamento nel limite indicato a fianco.

Per un tempo massimo di 12 ore e con un Limite d'Indennizzo di 250 euro per Sinistro e di 750 euro per Periodo Assicurativo.

4.3.6. Ripristino dell'agibilità

Se a causa di:

- Furto o tentato Furto;
- Incendio, Esplosione o Scoppio

sono necessari lavori di pulizia straordinaria per rendere di nuovo agibile il Fabbricato, la Centrale Operativa individua e invia un'impresa specializzata.

L'Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa copia della denuncia presentata alle Autorità.

Limite d'Indennizzo: 600 euro per Sinistro e 1 per Periodo Assicurativo.

4.3.7. Rientro anticipato

Se il Fabbricato subisce un danno a causa di:

- Furto o tentato Furto;
 - Incendio, Esplosione o Scoppio
- le il danno richiede il rientro immediato al proprio Fabbricato dell'Assicurato che si trova in viaggio in Italia o all'Estero,

la Centrale Operativa fornisce un biglietto di viaggio per rientrare al luogo dove si trova il Fabbricato.

Il biglietto di viaggio è ferroviario di prima classe, aereo di classe economica o per altro mezzo, ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa.

Se l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, deve abbandonare il suo veicolo sul posto, la Centrale Operativa mette a sua disposizione un ulteriore biglietto di viaggio per recuperare in seguito il veicolo stesso. **In caso di Furto o tentato Furto l'Assicurato deve fornire alla Centrale Operativa copia della denuncia presentata alle Autorità competenti del luogo.**

Limite d'Indennizzo: costo del biglietto non superiore a 500 euro per Sinistro, se il rientro avviene dall'Italia, e 1.000 euro per Sinistro, se il rientro avviene dall'Estero.

4.3.8. Trasporto in autoambulanza o taxi in Italia a seguito di dimissioni

Se l'Assicurato a causa di Infortunio che si è verificato all'interno del Fabbricato o relative Pertinenze ha bisogno di essere trasportato dall'Istituto di Cura presso il quale è stato ricoverato alla propria Residenza, la Centrale Operativa invia un'autoambulanza oppure un taxi per permettere all'Assicurato, e ad un eventuale accompagnatore, di raggiungere il proprio Fabbricato.

Limite d'Indennizzo: costo dell'autoambulanza fino ad un massimo di 100 km per Sinistro ovvero costo del taxi fino ad un massimo di 50 euro per Sinistro.

4.3.9. Invio babysitter

Se l'Assicurato a causa di Infortunio che si è verificato all'interno del Fabbricato:

- ha bisogno di un ricovero in ospedale, o
- non può in modo oggettivo occuparsi di un figlio minore di 15 anni,

la Centrale Operativa invia nel minor tempo possibile un babysitter. In alternativa all'invio di un babysitter, la Centrale Operativa organizza il viaggio di andata e ritorno dei minori presso una persona indicata dall'Assicurato solo se si trova in Italia.

Limite d'Indennizzo: massimo di 3 giorni.

4.3.10. Spese viaggio per persona designata all'affido del minore

Se l'Assicurato a causa di Infortunio che si è verificato all'interno del Fabbricato:

- ha bisogno di un ricovero in ospedale, o
- non può in modo oggettivo occuparsi di un figlio minore di 15 anni,

la Centrale Operativa organizza il viaggio di andata e ritorno di una persona residente in Italia e indicata dall'Assicurato per la cura del minore.

4.3.11. Invio di un Vetraio

<p>In caso di rottura di un vetro della porta d'ingresso o delle finestre dell'abitazione a seguito di Furto o Tentato Furto, la Centrale Operativa invia un vetraio convenzionato comunica, su richiesta, la tariffa oraria.</p> <p>La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.</p>	<p>Limite d'Indennizzo: costo dell'uscita e della manodopera per un massimo di 250 euro per Sinistro e 750 euro per Periodo Assicurativo.</p>	<p>I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'Assicurato.</p>
--	--	--

4.3.12. Sistemazione provvisoria d'emergenza

<p>Se a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furto o tentato Furto; • Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio, • Allagamento, <p>presso la propria Abitazione l'Assicurato ha bisogno di una sistemazione alternativa, la Centrale Operativa la prenota per l'Assicurato e il suo Nucleo Familiare in un albergo nei pressi dell'Abitazione.</p>	<p>Limite d'Indennizzo: pernottamento per la prima notte successiva al Sinistro per un massimo di 200 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo.</p>	
---	--	--

4.3.13. Invio di un Tapparellista in caso di urgenza

<p>In caso di rottura delle tapparelle dell'abitazione a seguito di Furto o Tentato Furto, la Centrale Operativa invia un tecnico convenzionato e comunica, su richiesta, la tariffa oraria.</p> <p>La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.</p>	<p>Limite d'Indennizzo: costo dell'uscita e della manodopera per un massimo di 250 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo.</p>	<p>I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'Assicurato.</p>
---	---	--

4.3.14. Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione

<p>Se l'Assicurato necessita di un servizio di disinfestazione a causa di blatte, ratti, zanzare, la Centrale Operativa invia un tecnico specializzato in disinfestazione entro 24 ore dalla segnalazione.</p>	<p>Limite d'Indennizzo: costo dell'uscita e della manodopera per un massimo di 250 euro per Sinistro e 750 euro per Periodo Assicurativo.</p>	<p>I costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione sono compresi fino a 500 euro di Massimale. Resta a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.</p>
--	--	---

4.3.15. Check-up gas

In caso di dispersione di gas

- causata da un guasto accidentale delle condutture che fanno parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio
- e che comporta da parte dello stesso il blocco dell'erogazione, la Struttura Organizzativa, dopo che ha verificato lo stato di necessità dell'Assicurato, invia un tecnico che ripristina la somministrazione del gas e fa cessare la dispersione.

La garanzia copre solo i costi relativi alla prestazione e non anche quelli del materiale e dei pezzi di ricambio.

In caso di attivazione della garanzia "Invio di un tecnico del gas in caso di urgenza", la Centrale Operativa richiede al Tecnico di effettuare un check-up dell'impianto del gas per:

- effettuare una prova di tenuta dell'impianto tramite apparecchiatura di misurazione omologata (solo per impianti a gas a norma);
- verificare l'idoneità dei locali di installazione degli apparecchi a gas;
- verificare la sicurezza dell'impianto del gas.

Il tecnico può richiedere all'Assicurato di esibire la dichiarazione di conformità dell'impianto (se in possesso dell'Assicurato) per accertare che l'impianto è a norma di legge.

Limite d'Indennizzo: costo dell'uscita e della manodopera per un massimo di 250 euro per Sinistro e 750 euro per Periodo Assicurativo.

Dalla presente prestazione sono esclusi gli interventi:

- per manutenzioni ordinarie all'impianto;
- su parti di impianto di pertinenza del distributore della fornitura di gas;
- dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del distributore della fornitura di gas;
- su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- per adattare gli impianti agli obblighi di leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore;
- su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni;
- su caldaie, boiler e/o scaldabagno.

Sono inoltre esclusi tutti i costi relativi ai certificati di conformità previsti dalla legge o richiesti dal distributore della fornitura di gas o dall'Esercente.

I costi del materiale e dei pezzi di ricambio sono a carico dell'Assicurato.

4.3.16. Check-up elettricità

In caso di attivazione della garanzia "Invio di un Elettricista in caso di urgenza", la Centrale Operativa richiede all'elettricista di effettuare un check-up dell'impianto elettrico volto a:

- verificare la sicurezza dell'impianto elettrico, l'idoneità dei carichi collegati e le modalità con cui sono collegati (solo per impianti elettrici a norma);
- controllare lo stato d'uso dei materiali impiegati e se a norma; e nello specifico: quadro elettrico, interruttori magnetotermici, cassette di derivazione, punti luce, punti prese, linea di terra, ecc. e verifica idoneità e stato di conservazione.

L'elettricista può richiedere all'Assicurato di mostrare la dichiarazione di conformità dell'impianto (se in possesso dell'Assicurato) per accertare che l'impianto è a norma di legge.

4.3.17. Trasloco definitivo

Se a causa di:

- Furto o tentato Furto,
- Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio l'Assicurato ha bisogno di spostare i beni contenuti nella sua abitazione, diventata inagibile, in un altro luogo che fa parte del comune di Residenza Anagrafica, la Centrale Operativa trova una società di traslochi o autorizza l'Assicurato a farlo personalmente.

Il trasloco deve comunque essere fatto entro 30 giorni dalla denuncia alle Autorità competenti del luogo.

Limite d'Indennizzo: 1.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, relativamente alle spese documentate.

4.3.18. Servizio di ricerca artigiani convenzionati

<p>Se a causa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Furto o tentato Furto, • Incendio, Fulmine, Esplosione o Scoppio, • Allagamento, <p>presso il Fabbricato assicurato l'Assicurato ha la necessità di trovare un idraulico, elettricista, fabbro, vetraio, falegname, riparatori di elettrodomestici, la Centrale Operativa trova l'artigiano convenzionato necessario.</p> <p>L'Assicurato può, al momento del contatto con l'artigiano, richiedere un preventivo di spesa.</p>	<p>La prestazione di Assistenza è limitata alla disponibilità in base al network convenzionato.</p>	<p>Tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a carico dell'Assicurato in base a quanto concordato prima con l'artigiano stesso.</p>
--	---	--

4.4. Esclusioni

Le Prestazioni di Assistenza non sono fornite in caso di Sinistri avvenuti durante e per:

1. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o il tentato suicidio;
2. atti di pura temerarietà dell'Assicurato;
3. abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
4. gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
5. stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di Terrorismo o vandalismo, scioperi,
6. Terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
7. fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Le Prestazioni di Assistenza non sono inoltre fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

5. Sezione Catastrofi Naturali

Questa Sezione è attiva **solo se la Scheda di Polizza la richiama.**

5.1. Che cosa è assicurato?

- Terremoto, Alluvione o Inondazione - Fabbricato (☞ Art. 5.2);
- Terremoto, Alluvione o Inondazione - Contenuto (☞ Art. 5.3).

5.2. Terremoto, Alluvione o Inondazione - Fabbricato

La garanzia copre **solo se il Fabbricato è di proprietà dell'Assicurato.**

La garanzia copre i seguenti Danni Indennizzabili e le relative spese che il Fabbricato di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati:

1. Danni Materiali e Diretti;
2. spese di demolizione, sgombero e ripristino cioè le spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall'autorità;

I Danni Indennizzabili devono essere causati da uno o più dei seguenti eventi:

1. Terremoto;
2. Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti a Terremoto;
3. Alluvione o Inondazione.

La garanzia opera per i soli Terremoti localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) rispetto all'epicentro del sisma.

Per determinare la magnitudo, si considerano i valori pubblicati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Se INGV pubblica più stime di magnitudo (tipo e valorizzazione), si considerano il tipo e la valorizzazione indicati dall'INGV come preferiti. Se INGV non indica tipo e valorizzazione preferiti, si considera il valore più basso di magnitudo Mw o, se non è indicata, di magnitudo ML. Se entrambi i valori di magnitudo non sono indicati, si considera il valore più basso degli altri tipi di magnitudo calcolate dall'INGV. Se INGV rilascia nuove stime successive alla liquidazione del Sinistro, queste non vengono prese in considerazione.

Se INGV non pubblica i valori, si considerano i dati ufficiali e definitivi dell'United States Geological Survey (USGS); se questi non sono disponibili, si considerano i valori forniti dall' European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) o, in assenza di entrambi, i valori forniti da altro ente individuato da Crédit Agricole Assicurazioni.

Si considerano un "singolo evento" tutti i danni relativi a eventi registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro.

5.2.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La garanzia copre:

- a Valore Intero, per i Danni Materiali e Diretti. L'importo del Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Ricostruzione a Nuovo;
- a Primo Rischio Assoluto per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo dell'80% della Somma Assicurata per i Danni Materiali e Diretti e con una Franchigia del 10% della Somma Assicurata.

L'Indennizzo per le spese per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare i residui non può superare il 10% dell'Indennizzo pagato per i Danni Materiali e Diretti, con il massimo di 50.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo e con una Franchigia di 250 euro.

L'Indennizzo delle spese per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, comprese le spese di montaggio e smontaggio, i beni mobili assicurati rimasti illesi è pari massimo al 10% dell'Indennizzo pagato per i Danni Materiali e Diretti, con il massimo di 15.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo e con una Franchigia di 250 euro.

5.2.2. Decorrenza

Questa garanzia prevede un Periodo di Carenza di 20 giorni. Pertanto, la garanzia è attiva dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di firma del Contratto di Assicurazione o della successiva attivazione della garanzia.

Se questo Modulo sostituisce o rinnova un altro contratto tra il Cliente e Crédit Agricole Assicurazioni per la stessa garanzia, lo stesso luogo e le stesse cose assicurate senza interruzioni, il periodo di venti giorni parte dalla data di perfezionamento del contratto precedente. In tal caso, durante il Periodo di Carenza si applicano le condizioni previste nel contratto precedente, mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di stipula di questo Modulo ha pieno effetto quest'ultimo.

5.3. Terremoto, Alluvione o Inondazione - Contenuto

La garanzia copre i seguenti Danni Indennizzabili e le relative spese che il Contenuto di proprietà dell'Assicurato subisce, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati:

1. Danni Materiali e Diretti;
2. spese di demolizione, sgombero e ripristino:
 - 2.1 spese per demolire, sgomberare e trasportare i residui del Sinistro al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità;
 - 2.2 spese di trasloco, deposito presso terzi e ricollocamento dei beni contenuti nel Fabbricato oggetto della garanzia, quando necessarie per eseguire riparazioni.

I Danni Indennizzabili sono causati da uno o più dei seguenti eventi:

1. Terremoto;
2. Incendio, Esplosione e Scoppio conseguenti a Terremoto;
3. Alluvione o Inondazione.

La garanzia opera per i soli Terremoti localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) rispetto all'epicentro del sisma.

Per determinare la magnitudo, si considerano i valori pubblicati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Se INGV pubblica più stime di magnitudo (tipo e valorizzazione), si considerano il tipo e la valorizzazione indicati dall'INGV come preferiti. Se INGV non indica tipo e valorizzazione preferiti, si considera il valore più basso di magnitudo M_w o, se non è indicata, di magnitudo M_L . Se entrambi i valori di magnitudo non sono indicati, si considera il valore più basso degli altri tipi di magnitudo calcolate dall'INGV. Se INGV rilascia nuove stime successive alla liquidazione del Sinistro, queste non vengono prese in considerazione.

Se INGV non pubblica i valori, si considerano i dati ufficiali e definitivi dell'United States Geological Survey (USGS); se questi non sono disponibili, si considerano i valori forniti dall'European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) o, in assenza di entrambi, i valori forniti da altro ente individuato da Crédit Agricole Assicurazioni.

Si considerano un "singolo evento" tutti i danni relativi a eventi registrati nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al Sinistro.

Il Cliente può acquistare questa garanzia se la Somma Assicurata prevista per il Contenuto è pari o superiore a 20.000 euro.

5.3.1. Forma della garanzia, Somma Assicurata e Franchigie

A seconda della scelta del Cliente per la garanzia Incendio, Esplosione e Scoppio del Contenuto (Art. 2.3.1) che risulta dalla Scheda di Polizza, la garanzia copre:

a Valore Intero:

- Valore Intero per i Danni Materiali e Diretti. L'importo del Danno Indennizzabile del Contenuto si determina in

base al Valore a Stato d'Uso.

- Primo Rischio Assoluto per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.

oppure

a Primo Rischio Assoluto:

- Primo Rischio Assoluto per i Danni Materiali e Diretti. L'importo del Danno Indennizzabile del Contenuto si determina in base al Valore a Stato d'Uso.
- Primo Rischio Assoluto per le spese di demolizione, sgombero e ripristino.

La garanzia copre fino all'80% della Somma Assicurata per i Danni Materiali e Diretti e con una Franchigia del 10% della Somma Assicurata.

Il rimborso delle spese per demolire, sgomberare, trattare, stoccare e trasportare i residui è pari massimo al 10% dell'Indennizzo pagato per i Danni Materiali e Diretti, con il Limite di Indennizzo di 15.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, e con una Franchigia di 250 euro.

Il rimborso delle spese per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, montare e smontare i beni mobili assicurati rimasti illesi è pari massimo al 10% dell'Indennizzo pagato per i Danni Materiali e Diretti, con il Limite di Indennizzo di 5.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo e con una Franchigia di 250 euro.

5.3.2. Decorrenza

Questa garanzia prevede un **Periodo di Carenza di 20 giorni**. Pertanto, la garanzia è attiva dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello di firma del Contratto di Assicurazione o della successiva attivazione della garanzia.

Se questo Modulo sostituisce o rinnova un altro contratto tra il Cliente e Crédit Agricole Assicurazioni per la stessa garanzia, lo stesso luogo e le stesse cose assicurate senza interruzioni, il periodo di venti giorni parte dalla data di perfezionamento del contratto precedente. In tal caso, durante il Periodo di Carenza si applicano le condizioni previste nel contratto precedente, mentre dalle ore 24 del ventesimo giorno dalla data di stipula di questo Modulo ha pieno effetto quest'ultimo.

5.4. Esclusioni

La garanzia non copre:

- le spese che il Cliente ha sostenuto per demolire, sgomberare, trattare, stoccare, trasportare e smaltire i residui del Sinistro alla più vicina discarica autorizzata dei materiali radioattivi disciplinati dal D. Lgs. N. 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni ed integrazioni
- i danni causati da eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina, frane, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- i danni causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.

5.5. Tabella riassuntiva

Articolo	Voce danno	Forma della garanzia	Limiti di Indennizzo	Scoperto	Franchigie
Art. 5.2 Terremoto, Alluvione o Inondazione – Fabbricato					
5.2 punto A	Danni Materiali e Diretti	Valore Intero	80% della Somma Assicurata del Fabbricato	Non applicabile	10% della Somma Assicurata del Fabbricato
5.2 punto B	Spese di demolizione e sgombero	Primo Rischio Assoluto	fino al 10% dell'Indennizzo liquidato per i Danni Materiali e Diretti, con il massimo di 50.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	250 euro
Art. 5.3 Terremoto, Alluvione o Inondazione - Contenuto					
5.3 punto A	Danni Materiali e Diretti	Valore Intero o, in alternativa, a Primo Rischio Assoluto, a seconda della scelta del Cliente sulla garanzia Incendio, Esplosione Scoppio del Contenuto indicata nella Scheda di Polizza	80% della Somma Assicurata del Contenuto	Non applicabile	10% della Somma Assicurata del Contenuto
5.3 punto B I.	Spese di demolizione e sgombero	Primo Rischio Assoluto	fino al 10% dell'Indennizzo liquidato per i Danni Materiali e Diretti, con il massimo di euro 15.000 per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	250 euro

5.3 punto B II.	Spese per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare i beni mobili	Primo Rischio Assoluto	fino al 10% dell'Indennizzo liquidato per i Danni Materiali e Diretti, con il massimo di 5.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo	Non applicabile	250 euro
-----------------	--	------------------------	---	-----------------	----------

6. Sezione Furto

Questa Sezione è attiva solo se la Scheda di Polizza la richiama.

6.1. Che cosa è assicurato?

- Furto - se il Fabbricato è usato come Abitazione Principale o come Abitazione Saltuaria dell'Assicurato (☞ Art. 6.2)
- Furto - se il Fabbricato è dato in locazione a terzi (☞ Art.6.3)
- Estensione a periodo di villeggiatura (☞ Art.6.4)
- Truffa - se il Fabbricato è usato come Abitazione Principale o Abitazione Saltuaria dell'Assicurato (☞ Art. 6.5)
- Scippo e Rapina all'esterno del Fabbricato - se il Fabbricato è usato come Abitazione Principale (☞ Art. 6.6)

6.2. Furto - se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale o Abitazione Saltuaria dell'Assicurato

La garanzia copre solo l'Abitazione Principale e l'Abitazione Saltuaria.

La garanzia copre la perdita di possesso dei seguenti beni assicurati di proprietà dell'Assicurato all'interno del Fabbricato, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati:

- il Contenuto, con Somme Assicurate diverse per:
 - Valori e Preziosi;
 - pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, Collezioni, oggetti d'arte, statue;
 - Titoli di Credito;
 - documenti d'identità, patenti e libretti INPS e INAIL (solo per le spese di rifacimento materiale).
- Impianti di Allarme, antenne radiotelericetrasmittenti;
- Impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono.

La perdita di possesso dei beni assicurati deve derivare da:

1. Furto, se l'autore del Furto si introduce nel Fabbricato:

1.1. violando le difese esterne con:

- 1.1.1. rottura, Scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- 1.1.2. uso di chiavi false;

1.1.3. uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a persone alle quali l'Assicurato le ha affidate, se lo smarrimento o la sottrazione è stata denunciata alle autorità. In tal caso la garanzia copre dal giorno successivo a quello della denuncia fino al 6° giorno successivo;

1.2. attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, se l'ingresso nel Fabbricato avviene superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

- 1.3. in altro modo, e vi rimane in modo clandestino, per poi portare via la refurtiva a locali chiusi;
2. Rapina dei beni assicurati avvenuta all'interno del Fabbricato, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette ad entrare nel Fabbricato.

La garanzia copre anche il caso in cui l'Assicurato o i suoi Lavoratori Domestici sono costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone; la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve comunque avvenire all'interno del Fabbricato o delle relative Pertinenze.

6.2.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La garanzia copre a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Rimpiazzo.

La garanzia copre con i seguenti Limiti di Indennizzo:

1. per gli oggetti nel Fabbricato, escluse Pertinenze: fino a 1.500 euro per singolo oggetto;
2. per gli oggetti nelle Pertinenze: fino a 500 euro per singolo oggetto;
3. per i Preziosi e i Valori: fino al 30% della Somma Assicurata per il Contenuto, per Sinistro e per Periodo Assicurativo. Nel caso di Abitazione Saltuaria, la garanzia copre con un ulteriore Limite di Indennizzo pari a 1.000 euro;
4. per pellicce, tappeti, arazzi, argenteria, quadri e dipinti, Collezioni, oggetti d'arte, statue: fino a 5.000 euro per singolo oggetto.

La garanzia copre fino al Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza a scelta del Cliente tra:

1. 5.000 euro, 10.000 euro, 30.000 euro e 50.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo se l'Assicurato è proprietario del Fabbricato;
2. 5.000 euro e 10.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo se l'Assicurato è il soggetto che ha la legale disponibilità del Fabbricato, diverso dal proprietario.



Esempio - Applicazione Limite di Indennizzo in caso di Furto

Somma assicurata Furto: 10.000 euro.

- Un PC del valore di 1.000 euro: il Danno Indennizzabile è inferiore al Limite di Indennizzo di 1.500 euro. L'Indennizzo è pari a 1.000 euro
- Gioielli per un valore pari a 1.500 euro: il Danno Indennizzabile è inferiore al Limite di Indennizzo di 3.000 euro (corrispondente al 30% della somma assicurata di euro 10.000).
- Un quadro del valore di 1.000 euro: il Danno Indennizzabile è inferiore al Limite di Indennizzo di 5.000 euro, pertanto, l'Indennizzo sarà pari a 1.000 euro
- Una bicicletta (situata all'interno della cantina) del valore di 500 euro: il Danno Indennizzabile è pari al Limite di Indennizzo di 500 euro; pertanto, l'Indennizzo sarà pari a 500 euro.

L'Indennizzo complessivo sarà pari a 4.000 euro.

6.3. Furto - se il Fabbricato è locato a Terzi

La garanzia è efficace **solo se il Fabbricato è locato a Terzi**.

La garanzia copre la perdita di possesso dei seguenti beni assicurati di proprietà del Cliente all'interno del Fabbricato, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati:

- il Contenuto;
- Impianti di Allarme, antenne radioteletrasmittenti, impianti di proprietà delle società di erogazione dei servizi luce, gas, telefono.

La perdita di possesso dei beni assicurati deve derivare da:

1. Furto, se l'autore del Furto si introduce nel Fabbricato:

1.1. violando le difese esterne con:

1.1.1. rottura, Scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;

1.1.2. uso di chiavi false;

1.1.3. uso di chiavi autentiche, smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a persone alle quali l'Assicurato le ha affidate, se lo smarrimento o la sottrazione è stata denunciata alle autorità. In tal caso la garanzia copre dal giorno successivo a quello della denuncia fino al 6° giorno successivo;

1.2. attraverso aperture diverse dalle normali vie di accesso, se l'ingresso nel Fabbricato è avvenuto superando ostacoli o ripari con l'impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi, compreso lo sfondamento di pareti, soffitti, pavimenti;

1.3. in altro modo, e vi rimane in modo clandestino, per poi portare via la refurtiva a locali chiusi;

2. Rapina dei beni assicurati avvenuta all'interno del Fabbricato, anche se le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengono prelevate all'esterno e sono costrette ad entrare nel Fabbricato.

La garanzia copre anche il caso in cui l'Assicurato o i suoi Lavoratori Domestici sono costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi sia verso altre persone; la consegna dei beni assicurati al rapinatore deve comunque avvenire all'interno del Fabbricato o delle relative Pertinenze.

6.3.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Rimpiazzo.

La garanzia copre fino al **Limite di Indennizzo** di 500 euro per singolo oggetto e per Sinistro e per Periodo Assicurativo **indicato nella Scheda di Polizza a scelta del Cliente tra 5.000 euro o 10.000 euro**.

6.3.2. Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 6.7 Esclusioni comuni.

6.4. Estensione a periodo di villeggiatura

Se l'Assicurato stipula il Contratto di Assicurazione per coprire l'Abitazione Principale, la garanzia copre la perdita di possesso degli Oggetti Personali di proprietà dell'Assicurato e dei membri del suo Nucleo Familiare che avviene all'interno del Fabbricato durante il periodo di villeggiatura, alle condizioni e nei limiti di seguito precisati.

6.4.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile si determina in base al Valore di Rimpiazzo.

La garanzia copre fino al **Limite di Indennizzo di 3.000 euro per Periodo Assicurativo e di 300 euro per singolo oggetto.**

6.4.2. Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 6.7 esclusioni comuni.

6.4.3. Mezzi di chiusura

Questa garanzia copre solo se ogni apertura verso l'esterno del Fabbricato, situata a meno di 4 metri di altezza dal suolo o dalle altre superfici normalmente praticabili, è difesa:

- o da Inferriate che non consentono l'accesso senza lo Scasso o la rottura,
- o da Serramenti come porte, tapparelle, Vetro Antisfondamento, chiusure di Serramenti con lucchetti ed altri idonei congegni, questi ultimi manovrabili solo dall'interno; negli altri Serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 centimetri quadri.

6.4.4. Insufficienza dei mezzi di chiusura

Se il Furto avviene con la presenza di persone nel Fabbricato assicurato e senza l'operatività dei mezzi di protezione di cui al punto precedente, e chiusura delle finestre e portefinestre, si applica uno Scoperto del 10%.

Se il Furto avviene in assenza di persone nel Fabbricato, mediante l'utilizzo delle suddette finestre e portafinestre, si applica uno Scoperto del 20%.

Se il Furto avviene mediante una semplice rottura di un vetro NON antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle leggi sui mezzi di chiusura, si applica uno Scoperto del 20%.

6.5. Truffa - se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale del Cliente

La garanzia copre i Danni Materiali e Diretti che derivano dalla sottrazione di denaro mediante accesso al Fabbricato assicurato e contestuale raggio ai danni dell'Assicurato o del suo Nucleo Familiare.

La garanzia copre fino al **Limite di Indennizzo di 500 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo, alle seguenti condizioni:**

- il truffato deve essere un componente del Nucleo Familiare dell'Assicurato minore di 16 anni o una persona di età superiore ai 65 anni o diversamente abile;
- il raggio non deve comportare l'acquisto di beni o servizi o l'assunzione la stipula di altri impegni contrattuali.

6.5.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

La garanzia copre **con il Limite di Indennizzo di 500 euro e una Franchigia di 100 euro per Sinistro e Periodo Assicurativo.**

6.5.2. Esclusioni

Si applicano in ogni caso le esclusioni previste all'articolo 6.7 Esclusioni comuni.

6.6. Scippo e rapina all'esterno del Fabbricato

Se l'Assicurato acquista il Contratto di Assicurazione per assicurare l'Abitazione Principale, la garanzia copre anche la perdita di possesso di preziosi di proprietà dell'Assicurato e dei membri del suo Nucleo Familiare che avviene all'esterno del Fabbricato assicurato tramite scippo o rapina.

6.6.1. Forma della garanzia, Limite di Indennizzo, Franchigie e Scoperti

La garanzia opera a Primo Rischio Assoluto.

Il Danno Indennizzabile del Fabbricato si determina in base al Valore di Rimpiazzo.

La garanzia copre con il Limite di Indennizzo di 500 euro per Sinistro e Periodo Assicurativo e con una Franchigia di 100 euro per Sinistro.

6.6.2. Esclusioni

La garanzia non copre i seguenti danni:

1. che si verificano in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasione, se il Sinistro avviene in relazione a tali eventi;
2. che si sono verificati in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, Terremoti, eruzioni vulcaniche, Inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, se il Sinistro avviene in relazione a tali eventi;
3. agevolati o commessi con dolo o colpa grave:
 - 3.1 dell'Assicurato o delle persone che convivono con l'Assicurato o che abitano nel Fabbricato in cui i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti;
 - 3.2 di persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
 - 3.3 di parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti;
 - 3.4 da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del Fabbricato che li contiene;
4. causati da atti di terrorismo;
5. ad oggetti che non rientrano nella definizione di Preziosi.

6.7. Esclusioni comuni

La garanzia non copre i seguenti danni:

1. causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, se il Sinistro avviene in relazione a tali eventi;
2. causati da emanazione di calore o radiazioni, che consegue alla trasmutazione del nucleo dell'atomo, oppure provocata dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. agevolati o commessi con dolo o colpa grave:
 - 3.1 dell'Assicurato, delle persone conviventi con l'Assicurato o di persone che abitano nel Fabbricato in cui i beni assicurati sono custoditi o in locali comunicanti;
 - 3.2 da persone di cui l'Assicurato deve rispondere;
 - 3.3 da parenti o affini dell'Assicurato anche se non coabitanti;
 - 3.4 da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o del Fabbricato che li contiene;
4. causati da insufficienza dei mezzi di difesa delle aperture rispetto a quanto disciplinato all'Art. 6.4.3, se i ladri si sono introdotti nel Fabbricato assicurato attraverso tali aperture;
5. avvenuti a partire dalle ore 24 del trentunesimo giorno in cui il Fabbricato oggetto della garanzia rimane disabitato (Disabitazione);
6. causati ai beni assicurati da Incendi, Esplosioni o Scoppi provocati dall'autore del Sinistro;
7. danni causati da atti di Terrorismo;

8. a veicoli a motore;
9. a natanti.

6.8. Limitazioni di garanzia

Nel corso della durata del Contratto di Assicurazione, l'Assicurato:

1. non deve lasciare le chiavi nella porta, sotto lo zerbino, nella cassetta della posta;
2. deve sostituire le serrature in caso di perdita o Furto delle chiavi;
3. deve posizionare in cassaforte Preziosi o Valori in caso di Disabitazione per più di 10 giorni;
4. deve chiudere tapparelle e persiane in caso di Disabitazione per più di 24 ore.

In caso di inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra, se si verifica un Sinistro la garanzia copre con un ulteriore Scoperto del 15%.

6.9. Tabella riassuntiva

Sezione Furto					
Articolo	Garanzia/Danni Indennizzabili	Forma della garanzia	Somma Assicurata	Scoperto	Franchigia
Art. 6.2 - Furto - se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale o Abitazione Saltuaria dell'Assicurato					
6.2	Furto o Rapina di Contenuto	Primo Rischio Assoluto	Somma Assicurata di 5.000 euro 10.000 euro 30.000 euro e 50.000 euro per Sinistro e per Periodo Assicurativo 1.500 euro per singolo oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Nessuno Scoperto nel caso di pieno rispetto di quanto stabilito dall'Art. 6.4.3 - Mezzi di chiusura • Scoperto del 20% o del 10% (Art. 6.4.4 - Insufficienza dei mezzi di chiusura) in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 6.4.3 - Mezzi di chiusura) • Scoperto ulteriore del 15% in caso di inosservanza da parte dell'Assicurato degli obblighi di cui all'Art. 6.8 - Limitazioni di garanzia 	Non applicabile

<p>6.2 Punto A comma I</p>	<p>Furto o Rapina di Valori e Preziosi</p>	<p>Primo Rischio Assoluto</p>	<p>30% della Somma Assicurata per Sinistro e per Periodo Assicurativo (1000 euro in caso di assicurazione di una residenza secondaria)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperto del 20% o del 10% (Art. 6.4.4 - Insufficienza dei mezzi di chiusura) in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 6.4.3 - Mezzi di chiusura) • Scoperto ulteriore del 15% in caso di inosservanza da parte dell'Assicurato degli obblighi di cui all'Art. 6.8 - Limitazioni di garanzia 	<p>Non applicabile</p>
<p>6.2 Punto A comma II</p>	<p>Furto o Rapina di Pellicce, Tappeti, Arazzi, Argenteria, Quadri e Dipinti, Collezioni, Oggetti d'arte, Statue</p>	<p>Primo Rischio Assoluto</p>	<p>5.000 euro per singolo oggetto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperto del 20% o del 10% (Art. 6.4.4 - Insufficienza dei mezzi di chiusura) in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 6.4.3 - Mezzi di chiusura) • Scoperto ulteriore del 15% in caso di inosservanza da parte dell'Assicurato degli obblighi di cui all'Art. 6.8 - Limitazioni di garanzia 	<p>Non applicabile</p>

Art. 6.3 - Furto - se il Fabbricato è locato a Terzi

6.3	Furto o Rapina di Contenuto	Primo Rischio Assoluto	Somma Assicurata di 5.000 euro o 10.000 euro, per Sinistro e per Periodo Assicurativo 500 euro per singolo oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperto del 20% o del 10% (Art. 6.4.4 - Insufficienza dei mezzi di chiusura) in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 6.4.3 - Mezzi di chiusura) • Ulteriore Scoperto del 15% in caso di inosservanza da parte dell'Assicurato degli obblighi di cui all'Art. 6.8 - Limitazioni di garanzia 	Non applicabile
-----	-----------------------------	------------------------	--	---	-----------------

Art. 6.4 - Estensione a periodo di villeggiatura

6.4	Furto o Rapina di Oggetti Personali di proprietà dei membri del Nucleo Familiare dell'Assicurato.	Primo Rischio Assoluto	3.000 euro per Periodo Assicurativo 300 euro per oggetto	<ul style="list-style-type: none"> • Scoperto del 20% o del 10% (Art. 6.4.4 - Insufficienza dei mezzi di chiusura) in base alle caratteristiche dei mezzi di chiusura (Art. 6.4.3 - Mezzi di chiusura) • Ulteriore Scoperto del 15% in caso di inosservanza da parte dell'Assicurato degli obblighi di cui all'Art. 6.8 - Limitazioni di garanzia 	Non applicabile
-----	---	------------------------	--	---	-----------------

Art. 6.4.3 - Mezzi di chiusura

6.4.4 Insufficienza dei mezzi di chiusura	<p>- Furto avvenuto con la presenza di persone nel Fabbricato assicurato e la non operatività dei mezzi di protezione, di cui al punto precedente, e chiusura delle finestre e portefinestre</p> <p>- Furto avvenuto in assenza di persone nel Fabbricato, mediante l'utilizzo di finestre e portafinestre</p> <p>- Furto avvenuto mediante una semplice rottura di un vetro NON antisfondamento, indipendentemente dal rispetto delle leggi sui mezzi di chiusura</p>			<ul style="list-style-type: none"> • Scoperto del 10% • Scoperto del 20% • Scoperto del 20% 	
--	--	--	--	--	--

Art. 6.5 - Truffa - se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale del Cliente

6.5.1	Truffa se il Fabbricato è adibito ad Abitazione Principale dell'Assicurato	Primo Rischio Assoluto	500 euro per Sinistro e Periodo Assicurativo		100 euro per Sinistro e Periodo Assicurativo
-------	--	------------------------	--	--	--

Art. 6.6 - Scippo e Rapina all'esterno del Fabbricato

6.6.1	Scippo e Rapina avvenuta all'esterno se il Fabbricato è adibito come Abitazione Principale	Primo Rischio Assoluto	500 euro per Sinistro e Periodo Assicurativo		100 euro per Sinistro
-------	--	------------------------	--	--	-----------------------

D - Cosa fare in caso di Sinistro

7. Sinistri delle Sezioni Danni al Fabbricato, Danni al Contenuto e Furto

7.1. Obbligo di evitare o diminuire il danno

L'Assicurato deve fare il possibile per evitare o diminuire il danno causato da un Rischio coperto.

Crédit Agricole Assicurazioni rimborsa le spese fatte per evitare o diminuire il danno anche se superano il Massimale. Inoltre, l'Assicurato si deve attivare subito e nel modo più efficace per recuperare le cose rubate e per conservare e custodire quelle rimaste, anche se danneggiate.

7.2. Obbligo di denuncia all'autorità

Se il Sinistro costituisce o può costituire reato, l'Assicurato deve denunciare il fatto all'autorità e deve fornire ogni informazione utile per accertare i fatti, tra cui:

- la causa presunta;
- l'elenco completo dei beni interessati;
- l'entità approssimativa dei danni.

Il Cliente deve trasmettere copia della denuncia a Crédit Agricole Assicurazioni il prima possibile e comunque entro 3 giorni.

7.3. Conservazione tracce

L'Assicurato deve conservare le tracce, gli indizi ed i residui materiali del Sinistro fino all'avvenuto accertamento del Sinistro da parte di Crédit Agricole Assicurazioni. L'Assicurato può ripristinare i mezzi di chiusura e protezione del Fabbricato. I costi sostenuti per conservare le tracce, gli indizi ed i residui materiali del Sinistro non danno diritto ad alcun Indennizzo.

7.4. Denuncia del Sinistro a Crédit Agricole Assicurazioni

L'Assicurato deve denunciare il Sinistro subito e comunque entro 3 giorni da quando si è verificato o ne ha avuto conoscenza.

A tal fine deve contattare l'Ufficio Gestione Sinistri di Crédit Agricole Assicurazioni ai seguenti recapiti:

- numero verde gratuito 800.088.292 (solo dall'Italia) /+39 02.87.31.01.99 (dall'Italia e dall'estero incluse la Repubblica di San Marino e lo Stato Città del Vaticano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.30;
- e-mail: ugs@ca-assicurazioni.it;
- PEC: ugs.ca-assicurazioni@legalmail.it;
- fax: +39 02 88 21 83 333;
- a mezzo posta: Corso di Porta Vigentina, 9 - 20122 Milano

Se il Cliente denuncia il Sinistro per telefono, Crédit Agricole Assicurazioni richiede poi la trasmissione della denuncia scritta.

7.5. Dettagli del Sinistro

L'Assicurato deve fornire a Crédit Agricole Assicurazioni:

- 1. tutte le informazioni sul sinistro;**
- 2. un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;**
- 3. documentazione fiscale o fotografica o di altro tipo per provare il possesso dei beni danneggiati o distrutti od oggetto di Furto o Rapina;**
- 4. per i beni antichi o con valore artistico, storico, numismatico o filatelico per i quali l'importo richiesto supera il valore dei materiali e delle tecnologie intrinseche alla sua realizzazione l'Assicurato deve fornire idonea documentazione di perizia certificata.**

A richiesta, l'Assicurato deve fornire uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del loro valore e mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento richiesto da Crédit Agricole Assicurazioni o dai periti al fine di svolgere le loro indagini e verifiche.

7.6. Cooperazione

L'Assicurato deve collaborare in buona fede nella fase di liquidazione e facilitare gli accertamenti di Crédit Agricole Assicurazioni e dei periti.

7.7. Massimali, Somma Assicurata, Franchigie e Scoperti

Salvo il caso previsto dall'Art. 7.1 di questo Modulo, per cui Crédit Agricole Assicurazioni rimborsa le spese fatte per evitare o diminuire il danno, in nessun altro caso Crédit Agricole Assicurazioni paga una somma maggiore del Massimale o della Somma Assicurata. Si applicano inoltre le Franchigie e gli Scoperti previsti per le singole Garanzie e riassunti nelle tabelle riepilogative.

In caso di Sinistro, la Somma Assicurata o il Massimale si riducono, con effetto immediato e fino a termine del Contratto di Assicurazione in corso, di un importo pari all'Indennizzo pagato.

7.8. Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera con dolo l'entità del danno o che altera con dolo le tracce, gli indizi o i residui del reato perde il diritto all'Indennizzo.

7.9. Pagamento dell'Indennizzo

Crédit Agricole Assicurazioni paga l'Indennizzo entro 30 giorni dal momento in cui, verifica l'operatività della garanzia, ha valutato il danno e ha ricevuto tutta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro.

7.10. Liquidazione del danno

Crédit Agricole Assicurazioni e l'Assicurato concordano direttamente l'importo dell'Indennizzo. In caso di disaccordo, le parti possono nominare uno o più periti per risolvere la controversia.

Il danno si determina separatamente, per ogni garanzia e partita assicurata, e in base agli eventuali Limiti di Indennizzo definiti in questo Modulo.

L'Assicurato ha diritto al pagamento dell'Indennizzo se procede alla riparazione del Contenuto o alla riparazione

o ricostruzione del Fabbricato nello stesso luogo o in altre località entro 365 giorni dal Sinistro, quando ciò non comporta un aggravio a Crédit Agricole Assicurazioni.

Se l'Assicurato non ripara o ricostruisce il Fabbricato, Crédit Agricole Assicurazioni limita l'Indennizzo al Valore a Stato d'Uso.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra e per queste spese non opera il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile che prevede l'applicazione di una liquidazione proporzionale del danno.

7.10.1. Valore del Fabbricato

Il valore del Fabbricato è il Valore di Ricostruzione a Nuovo. L'importo del Danno Indennizzabile non può mai superare il Valore di ricostruzione a Nuovo.

7.10.2. Valore del Contenuto

L'importo del Danno Indennizzabile è la differenza tra il Valore di Rimpiazzo e ciò che rimane del Contenuto dopo il Sinistro, fermi i limiti previsti dal Contratto di Assicurazione.

7.11. Dimezzamento Franchigia per danni causati dallo stesso evento

Quando il Danno Indennizzabile è coperto sia dall'art 1.1 Garanzia base relativa al Fabbricato sia dall'Art. 2.1 Garanzia base relativo al Contenuto, Crédit Agricole Assicurazioni calcola l'Indennizzo per il Sinistro dimezzando la Franchigia prevista.

Questa regola si applica solo se il Sinistro fa riferimento allo stesso Contratto di Assicurazione e a uno stesso Fabbricato descritto nella Scheda di Polizza.

7.12. Assicurazione parziale - Deroga alla Regola Proporzionale in caso di garanzia a Valore Intero

Se dalle stime effettuate risulta che, al momento del Sinistro, il Valore di Ricostruzione a Nuovo del Fabbricato o il valore del Contenuto superano l'importo indicato nella Scheda di Polizza, si applica la Regola Proporzionale.

Crédit Agricole Assicurazioni, tuttavia, rinuncia ad applicare la Regola Proporzionale quando il Valore di Ricostruzione a Nuovo del Fabbricato o il valore del Contenuto superano l'importo nella Scheda di Polizza al momento del Sinistro in misura non superiore al 20%. Se superano il 20%, Crédit Agricole Assicurazioni applica la Regola Proporzionale solo per l'eccedenza rispetto a tale percentuale.

Se Crédit Agricole Assicurazioni liquida il Sinistro applicando tale deroga, Crédit Agricole Assicurazioni adegua i valori assicurati ed il Premio con effetto dal primo rinnovo successivo alla data di definizione del Sinistro.

7.13. Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve avvisare Crédit Agricole Assicurazioni appena ne ha notizia. Si possono verificare le seguenti situazioni:

- Se Crédit Agricole Assicurazioni ha già coperto l'intero danno, l'Assicurato può:
 - a. trattenere l'Indennizzo: in tal caso, le cose recuperate diventano di proprietà di Crédit Agricole Assicurazione, oppure;
 - b. restituire l'intero Indennizzo e mantenere la proprietà delle cose recuperate.
- Se Crédit Agricole Assicurazioni ha coperto solo una parte del valore delle cose recuperate, l'Assicurato può:
 - a. conservare la proprietà delle cose recuperate, se restituisce l'Indennizzo ricevuto, oppure;
 - b. far vendere le cose recuperate a favore di Crédit Agricole Assicurazioni.

In questo caso il danno viene quantificato di nuovo, e viene sottratto il valore delle cose recuperate dall'importo del danno inizialmente accertato; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo secondo le previsioni del Contratto di Assicurazione e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo, Crédit Agricole Assicurazioni paga un Indennizzo soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del Sinistro.

L'Assicurato può cedere a Crédit Agricole Assicurazioni la proprietà delle cose recuperate d'uso personale o domestico (cosiddetto abbandono); Crédit Agricole Assicurazioni può decidere di non accettare, pagando l'Indennizzo dovuto.

7.14. Titolarità dei diritti nascenti dal Contratto di Assicurazione

Solo il Cliente o l'Assicurato e Crédit Agricole Assicurazioni possono esercitare le azioni ed i diritti nascenti dal Contratto di Assicurazione. In particolare, il Cliente, o in alternativa l'Assicurato, ha diritto a compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

Crédit Agricole Assicurazioni può pagare l'Indennizzo solo all'Assicurato (titolare dell'interesse assicurato) o col suo consenso.

8. Sinistri della sezione danni a terzi

8.1. Obblighi del Cliente o dell'Assicurato

Il Cliente e l'Assicurato si impegnano a non assumersi nessuna responsabilità e non raggiungere accordi senza il preventivo consenso di Crédit Agricole Assicurazioni.

8.2. Gestione delle controversie

Crédit Agricole Assicurazioni può gestire direttamente a nome dell'Assicurato le controversie relative a danni causati a terzi (in ogni sede, anche non contenziosa, civile o penale). Crédit Agricole Assicurazioni può nominare legali o tecnici e avvalersi di tutti i diritti e le azioni che spettano all'Assicurato.

8.3. Spese di resistenza

Crédit Agricole Assicurazioni copre le spese sostenute per difendere l'Assicurato entro un quarto del Massimale previsto per il danno cui si riferisce la domanda.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra Crédit Agricole Assicurazioni e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Crédit Agricole Assicurazioni non rimborsa spese per i legali o tecnici non nominati da Crédit Agricole Assicurazioni e non copre multe o ammende né spese di giustizia penale. In caso di Sinistro il Massimale si riduce in misura pari all'importo del Sinistro.

9. Sinistri della sezione assistenza casa

9.1. Soggetto a cui rivolgersi

L'Assicurato deve sempre chiedere l'intervento alla Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o deve autorizzare l'intervento in modo esplicito. **Se l'Assicurato non si rivolge alla Struttura Organizzativa, non**

sono previste prestazioni alternative, salvo il caso di forza maggiore, che l'Assicurato deve comunque documentare.

9.2. Recapiti per la denuncia Sinistro - sezione assistenza

L'Assicurato deve rivolgersi solo alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, dal lunedì alla domenica.

I contatti sono:

- numero verde 800.088.292 (solo dall'Italia),
- oppure sia dall'Italia che dall'Estero numero +39 02.87.31.01.99
- oppure, se non potesse telefonare, può inviare un fax al numero +39 02.88.21.83.358
- oppure una e-mail a ugsassistenza@ca-assicurazioni.it.

9.3. Comunicazioni dell'Assicurato

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare con precisione:

1. il tipo di Prestazioni di Assistenza di cui ha bisogno
2. l'indirizzo del Fabbricato
3. il nome e cognome del Cliente
4. il numero del Contratto di Assicurazione
5. l'indirizzo del luogo in cui si trova
6. il numero di telefono a cui la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso delle Prestazioni di Assistenza.

9.4. Ulteriore documentazione

L'Assicurato deve fornire ogni documentazione necessaria all'erogazione delle Prestazioni di Assistenza richiesta dalla Struttura Organizzativa.

L'Assicurato deve inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In caso di Furto o tentato Furto, l'Assicurato deve presentare alla Struttura Organizzativa copia della denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

9.5. Prestazioni non dovute

Crédit Agricole Assicurazioni può chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute per Prestazioni di Assistenza che risultano non dovute in base a quanto previsto dal Contratto di Assicurazione o dalla legge.



www.ca-assicurazioni.it